

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 ottobre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 2015, n. 7.

**Partecipazione e inclusione delle persone con
disabilità.** (15R00372)..... Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno
2015, n. 0117/Pres.

**Regolamento concernente le modalità di iscrizio-
ne, cancellazione, aggiornamento e tenuta del
Registro regionale delle associazioni giovanili ai
sensi degli articoli 11 e 33 della legge regionale
22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei
giovani e sul Fondo di garanzia per le loro oppor-
tunità).** (15R00422)..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno
2015, n. 0124/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità
per l'applicazione della riduzione dell'aliquota
dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 7 della
legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancim-
presaFVG - Riforma delle politiche industria-
li).** (15R00423)..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno
2015, n. 0125/Pres.

**Regolamento per la determinazione per l'anno
2015 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo
della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della leg-
ge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la promozione e la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale) destinata al finan-
ziamento delle funzioni socioassistenziali, socioedu-
cative e socio sanitarie dei Comuni.** (15R00424).... Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 15.

**Norme di semplificazione della disciplina regio-
nale in materia di commercio. Modifiche alle leggi
regionali n. 17 del 2014, n. 12 del 1999, n. 1 del
2011, n. 14 del 1999 e n. 14 del 2003.** (15R00389) Pag. 16

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 21 aprile 2015, n. 52/R.

**Regolamento di attuazione della legge regio-
nale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'eser-
cizio delle funzioni in materia di demanio collet-
tivo civico e diritti di uso civico).** (15R00278) .. Pag. 18

REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 5 agosto 2015, n. 3/REG.

**Regolamento attuativo della legge regionale
11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del ri-
schio sismico e modalità di vigilanza e controllo su
opere e costruzioni in zone sismiche).** (15R00417) Pag. 33





**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 2015, n. 7.

Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 21 luglio 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e garantire alle persone con disabilità pari opportunità in tutti gli ambiti della vita.

2. Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie competenze, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e nel rispetto delle disposizioni statali ed europee, garantisce alle persone con disabilità:

- a) il pieno rispetto della dignità umana e dell'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza delle persone;
- b) la non discriminazione;
- c) la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società;
- d) le pari opportunità;
- e) l'accessibilità;
- f) il rispetto della differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa.

Art. 2.

Destinatari

1. La presente legge si rivolge a persone con durature menomazioni fisiche, cognitive o sensoriali, le quali, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione, su base di uguaglianza, nella società. Per duratura s'intende un periodo più lungo di sei mesi.

2. La presente legge si rivolge anche alle persone affette da malattie psichiche e alle persone affette da dipendenze, se necessario e qualora ne sia ostacolata la piena ed effettiva partecipazione, su base di uguaglianza, nella società.

3. Nella presente legge per "persone con disabilità" si intendono i destinatari di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

Principi generali

1. Le misure previste nella presente legge sono realizzate in modo da:

- a) promuovere nelle persone con disabilità l'auto-determinazione e l'esercizio della propria responsabilità;
- b) rispondere al bisogno individuale di sostegno delle persone con disabilità e tenere conto delle loro aspirazioni;
- c) garantire l'inclusione delle persone con disabilità in ambito familiare e sociale, contrastando qualsiasi fenomeno di stigmatizzazione;
- d) essere proporzionate al risultato desiderato, tenuto conto degli sviluppi sociali e dei progressi della ricerca scientifica;
- e) essere coordinate tra loro e orientate alla realizzazione dei progetti individuali di vita.

2. Il progetto di vita e le relative misure sono elaborati e attuati in modo centrato sulla persona.

3. Gli enti competenti, pubblici e privati, garantiscono la collaborazione e lo scambio informativo, in particolare nelle fasi di passaggio da un servizio all'altro.

Capo II

FAMIGLIA

Art. 4.

Misure di sostegno alle famiglie


1. L'assistenza alle persone con disabilità e il sostegno alle loro famiglie iniziano il prima possibile e si basano sulla valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità individuali.

2. La Provincia promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione, accompagnamento e consulenza, nonché di auto mutuo aiuto per i futuri genitori e le famiglie.

3. La Provincia sostiene la consulenza e l'accompagnamento delle persone con disabilità per promuovere il loro diritto di determinare autonomamente la propria vita sessuale, di costituire una famiglia propria ed esercitare la genitorialità.

4. La Provincia promuove:

- a) prestazioni e servizi domiciliari per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie ed interventi pedagogici precoci per bambini e bambine con disabilità;
- b) servizi di sollievo in forma di ammissioni temporanee e nei fine settimana, nonché di accoglienza in famiglie affidatarie;



c) l'accoglienza presso i servizi residenziali e semi-residenziali per minori, in caso di situazioni che rechino pregiudizio al benessere del o della minore;

d) offerte di assistenza ed accompagnamento rispondenti alle esigenze individuali dei bambini e delle bambine con disabilità, nonché delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8;

e) offerte ricreative per tutta la famiglia;

f) formazione e aggiornamento continui sul tema dell'inclusione, rivolti a tutti coloro che offrono consulenza ed accompagnamento alle famiglie;

g) misure per favorire, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, la conciliabilità tra famiglia e lavoro e il reinserimento nel mondo del lavoro, tenendo conto delle particolari esigenze di coloro che curano ed assistono familiari con disabilità.

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, recante "Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige"

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

"2. Per consentire l'accoglienza dei bambini e delle bambine con disabilità nei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, la Provincia garantisce il finanziamento del necessario personale qualificato ed una sua formazione ed aggiornamento continui sul tema dell'inclusione. I compiti e le procedure per una collaborazione partecipativa sono regolamentati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale sulla partecipazione e inclusione delle persone con disabilità."

Capo III

SCUOLA E FORMAZIONE

Art. 6.

Diritto a un sistema educativo inclusivo

1. Tutti i bambini e bambine, alunni e alunne con disabilità hanno il diritto di frequentare scuole dell'infanzia e scuole fondate sull'inclusione. A tal fine la Provincia garantisce un sistema educativo di istruzione e formazione che si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

a) considera la varietà e le diversità individuali di bambini e bambine, alunni e alunne come normalità e risorsa;

b) assicura a tutti il diritto ad un percorso educativo e formativo comune di alta qualità, che garantisca pari opportunità;

c) rende possibile a tutti la piena partecipazione alla vita e al processo di apprendimento nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole;

d) tiene conto delle diverse esigenze, possibilità di apprendimento, interessi e propensioni di bambini e bambine, alunni e alunne, e attua misure e offerte formative specifiche e personalizzate;

e) consente lo sviluppo di conoscenze e competenze che favoriscono l'accesso alla vita sociale in famiglia, al lavoro e nel tempo libero, nonché alla vita pubblica;

f) elimina le barriere all'educazione, all'istruzione e alla formazione;

g) assicura a tutti, in base al progetto di vita individuale e alle disposizioni generali per le iscrizioni, la libertà di scelta d'iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole, nonché la partecipazione alle eventuali procedure di ammissione.

2. L'obbligo scolastico e formativo nonché il diritto all'istruzione e alla formazione riguardano anche bambini e bambine, alunni e alunne con disabilità. La Provincia garantisce tutte le misure di sostegno necessarie a tal fine.

Art. 7.

Misure di sostegno a livello provinciale

1. La Provincia e, dove previsto con specifica convenzione, i comuni, garantiscono un sistema educativo di istruzione e formazione inclusivo tramite:

a) un unico gruppo di lavoro interistituzionale che, a livello provinciale, coordina le misure finalizzate all'inclusione; di questo gruppo fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni interessate;

b) un centro di competenza per l'inclusione in ciascun Dipartimento Istruzione e Formazione, che comprenda anche servizi di consulenza e un centro per il prestito alle scuole dell'infanzia e alle scuole di specifici materiali didattici e pedagogici nonché di specifici arredi personalizzati;

c) un percorso di formazione specifica, improntato all'inclusione, per il personale pedagogico delle scuole dell'infanzia, per tutti gli e le insegnanti, nonché per i collaboratori e le collaboratrici all'integrazione;

d) l'assegnazione di personale con competenze specifiche;


e) iniziative di formazione continua in materia di inclusione per tutto il personale;

f) la predisposizione, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole, di ambienti di studio e di spazi che favoriscano la partecipazione e l'inclusione;

g) il sostegno finanziario alle scuole dell'infanzia e alle scuole per l'acquisto di specifici materiali didattici ed educativi, nonché di specifici arredi personalizzati, salvo che gli stessi non vengano acquistati da una sede centrale o messi a disposizione dal centro di competenza di cui alla lettera b);

h) misure di orientamento precoce a livello personale, scolastico, formativo, professionale e lavorativo, nonché misure formative mirate e altre misure che promuovano la partecipazione al lavoro all'interno di contesti appropriati.

2. Sulla base delle proposte del gruppo di lavoro interistituzionale di cui al comma 1, lettera a), la Provincia definisce i compiti e le procedure per instaurare una collaborazione partecipativa volta a realizzare la partecipazione e l'inclusione nel sistema educativo, tra i Dipartimenti Istruzione e Formazione, la Sanità, i servizi sociali, le organizzazioni di rappresentanza, nonché – qualora se ne ravvisi la necessità – con ulteriori partner pubblici o privati.



3. Riguardo al diritto all'istruzione la Provincia garantisce:

a) sostegno per l'accesso, a pari condizioni, a convegni e a collegi universitari;

b) prestazioni assistenziali a studenti e studentesse di università e di istituti superiori a livello universitario, erogate indipendentemente dall'accesso ai collegi.

Art. 8.

Misure delle scuole dell'infanzia e delle scuole

1. Le scuole dell'infanzia e le scuole attuano le seguenti misure:

a) analisi e valutazione delle capacità e dei bisogni educativi dei singoli bambini e bambine, alunni e alunne in una prospettiva inclusiva;

b) individuazione dei fattori di rischio per prevenire l'insorgere di difficoltà attraverso l'attivazione tempestiva di misure preventive;

c) elaborazione di piani educativi individualizzati, con il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale e, ove possibile, anche delle dirette e dei diretti interessati;

d) misure per sostenere prove differenziate agli esami di Stato al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione e per acquisire qualifiche parziali, se ciò fosse inevitabile a causa della disabilità;

e) applicazione di una didattica inclusiva nell'attività quotidiana di educazione e di insegnamento;

f) finanziamento di misure necessarie per l'attuazione dell'inclusione;

g) attuazione di progetti individualizzati e personalizzati, nonché di percorsi educativi e formativi orientati alla vita e alla professione, anche in collaborazione con partner extrascolastici.

Art. 9.

Criteri di qualità e valutazione

1. Le singole scuole dell'infanzia e le singole scuole rilevano la qualità dell'inclusione in base ad indicatori riconosciuti a livello internazionale, che adottano nel proprio sistema di valutazione o nel proprio piano dell'offerta formativa. A tal fine tengono conto dei seguenti aspetti:

a) organizzazione di una comunità scolastica solidale;

b) didattica orientata ai bisogni individuali con varie offerte per un lavoro e un apprendimento comuni a vari livelli;

c) impiego mirato delle risorse materiali e di personale per la realizzazione di un'offerta formativa inclusiva, anche in collaborazione con partner extrascolastici;

d) coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché degli stessi alunni e alunne, nella pianificazione e attuazione di iniziative rilevanti ai fini dell'inclusione.

Art. 10.

Scuole dell'infanzia e istituzioni scolastiche provinciali paritarie e riconosciute

1. Ai sensi dell'articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, anche le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche provinciali paritarie e riconosciute sono tenute a garantire un sistema educativo di istruzione e formazione inclusivo, ai sensi della presente legge.

2. La Provincia sostiene le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche provinciali paritarie e riconosciute nell'attuazione delle misure finalizzate all'inclusione tramite l'assunzione diretta di spese o tramite contributi.

Art. 11.

Attuazione di leggi statali

1. La Provincia provvede a dare attuazione ai principi delle leggi statali in materia d'inclusione scolastica.

Art. 12.

Misure formative in seguito all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo

1. Ai fini di promuovere l'inclusione nel mondo del lavoro, la riabilitazione professionale e l'apprendimento in tutto l'arco della vita, la Provincia adotta i seguenti provvedimenti:

a) misure individualizzate e differenziate per la valutazione e l'orientamento lavorativo, per la riqualificazione, per la formazione e per l'aggiornamento professionale;

b) misure formative coordinate e differenziate per gruppo in collaborazione con tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nel processo;

c) misure formative sul territorio nazionale e all'estero in cooperazione con istituti di istruzione e formazione e istituzioni pedagogiche.

Art. 13.

Cooperazione con la Libera Università di Bolzano

1. La Provincia definisce tramite un accordo con la Libera Università di Bolzano le condizioni quadro per l'istituzione di un centro universitario di competenza per l'inclusione con i seguenti compiti:

a) elaborazione di un progetto formativo per il personale pedagogico delle scuole dell'infanzia e per il personale docente delle scuole, che trasmetta le competenze necessarie per rispondere ai bisogni formativi di tutti i bambini e bambine, alunni e alunne;

b) attività di ricerca specifiche per la realizzazione dell'inclusione nel sistema educativo di istruzione e formazione;

c) scambio a livello scientifico con altre istituzioni attive in questo settore;

d) elaborazione di un regolamento per garantire agli studenti e alle studentesse con disabilità o con bisogni educativi speciali tutte le misure specifiche di sostegno necessarie.



2. L'attuazione dell'accordo fra Provincia e Libera Università di Bolzano di cui al comma 1 viene regolarmente verificata.

Capo IV

PARTECIPAZIONE ALLA VITA LAVORATIVA

Art. 14.

Misure di promozione

1. La Provincia considera la partecipazione alla vita lavorativa delle persone con disabilità un diritto fondamentale e, allo scopo di integrare la normativa statale e comunitaria in materia, attua le seguenti misure:

a) iniziative di sensibilizzazione rivolte ai datori di lavoro sul tema del lavoro e dell'occupazione lavorativa di persone con disabilità;

b) realizzazione e finanziamento di studi e ricerche nonché sperimentazione di nuove forme di occupazione lavorativa e lavoro;

c) agevolazione del passaggio dalla scuola e dalla formazione professionale al mondo del lavoro, nonché del reintegro in caso di disoccupazione, mediante offerte di consulenza ed assistenza incentrate sulla persona;

d) svolgimento di progetti d'inserimento o di reinserimento lavorativo che includono consulenza e accompagnamento sociopedagogico. I progetti sono finalizzati all'acquisizione di adeguate competenze sociali e abilità lavorative. Essi hanno, di regola, una durata massima di cinque anni, anche con l'obiettivo di favorire l'assunzione da parte dei datori di lavoro a conclusione del progetto. I progetti sono avviati sulla base di un parere dei servizi sanitari competenti;

e) collaborazione e scambio di informazioni tra i servizi competenti, per facilitare i passaggi tra il sistema educativo, il mondo dell'occupazione e del lavoro.

Art. 15.

Integrazione lavorativa

1. Per favorire l'assunzione con contratto di lavoro dipendente di persone con disabilità ai sensi della normativa statale vigente sono previsti i seguenti interventi:

a) contributi ai datori di lavoro per l'assunzione di persone con disabilità;

b) contributi per l'adattamento del posto di lavoro ai bisogni della persona con disabilità e per l'acquisto delle necessarie attrezzature per il lavoro; questi contributi vengono concessi ai datori di lavoro per i maggiori costi sostenuti;

c) sostegno, accompagnamento e consulenza ai datori di lavoro, alle persone assunte e a chi opera nello stesso ambiente di lavoro; ciò avviene tramite metodi di job coaching e di assistenza alla persona sul posto di lavoro;

d) promozione del lavoro delle persone con disabilità nelle cooperative sociali di inserimento lavorativo, attraverso l'affidamento diretto di forniture e servizi, attraverso l'introduzione di clausole sociali negli appalti di lavori, forniture o servizi e attraverso la concessione di contributi.

2. In considerazione degli interessi e delle capacità e tenendo il più possibile conto dei desideri e delle aspettative della persona con disabilità, nonché sulla base del parere dei servizi specialistici, le si propone un contratto di lavoro dipendente o, in alternativa, l'accesso ad un altro servizio.

Art. 16.

Occupazione lavorativa

1. Per assicurare a tutte le persone con disabilità la partecipazione alla vita lavorativa, tenuto conto dei loro interessi e delle loro capacità, e sempre con l'obiettivo della riabilitazione lavorativa ai fini dell'assunzione sul mercato del lavoro, i servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, offrono le seguenti opportunità:

a) convenzioni individuali con aziende private ed enti pubblici, associazioni e cooperative sociali;

b) apposite strutture che si occupano della produzione di beni e della fornitura di servizi, finalizzate anche alla riabilitazione lavorativa;

c) prestazioni all'esterno delle strutture di cui alla lettera b), su incarico di terzi.

2. Per le attività di cui al comma 1, le persone con disabilità ricevono accompagnamento e sostegno sociopedagogico, nonché assistenza; alle persone che operano nello stesso ambiente di lavoro è fornita la necessaria consulenza.

3. I beni prodotti nelle strutture di cui al comma 1, lettera b), non necessitano di autorizzazioni amministrative al commercio per l'alienazione al minuto o all'ingrosso. Tali strutture sono altresì autorizzate a svolgere lavori e servizi su incarico di terzi.

Art. 17.

Indennità e copertura assicurativa

1. Alle persone beneficiarie delle misure di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), e all'articolo 16, comma 1, è erogata un'indennità ed è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso terzi connessa all'attività svolta.

Capo V

SERVIZI SOCIO-PEDAGOGICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE

Art. 18.

Misure per l'accompagnamento sociopedagogico diurno

1. I servizi sociali promuovono l'inclusione e la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, assicurando loro accompagnamento e sostegno sociopedagogico nonché assistenza attraverso le seguenti misure:

a) consulenza e informazioni sulle possibilità presenti di inclusione sociale, di gestione della vita quotidiana nonché sostegno nella predisposizione del progetto di vita;



b) apposite strutture finalizzate alla costruzione di una rete di relazioni sociali, alla promozione dell'autonomia personale e al miglioramento della qualità di vita.

Capo VI
ABITARE

Art. 19.

Diritto d'accesso e di scelta

1. Le persone con disabilità scelgono, su base di uguaglianza con gli altri, dove e con chi abitare.

2. Le persone con disabilità accedono ai servizi e alle strutture destinate a tutta la popolazione.

3. La Provincia promuove il processo di deistituzionalizzazione e lo sviluppo di modelli abitativi più consoni a stili di vita orientati all'autodeterminazione e all'integrazione nel tessuto sociale.

Art. 20.

Servizi e prestazioni abitativi

1. La Provincia promuove servizi e prestazioni di supporto all'abitare, tenendo conto delle esigenze individuali di sostegno, cura ed assistenza, nonché delle risorse della persona stessa, della sua famiglia e delle risorse presenti nel contesto sociale circostante e nell'ambito dei servizi territoriali.

2. I servizi sociali assicurano i seguenti servizi e prestazioni:

a) consulenza e supporto per la realizzazione del progetto abitativo individuale;

b) offerte per il rafforzamento delle competenze necessarie per l'autonomia abitativa;

c) accompagnamento abitativo sul piano socio-pedagogico e assistenza domiciliare qualificata;

d) servizi residenziali integrati nel tessuto sociale e diversificati a seconda delle varie esigenze;

e) accoglienza e accompagnamento, a cura di personale specializzato, di anziani con disabilità nei servizi dedicati agli anziani, anche in comunità alloggio;

f) accoglienza presso famiglie affidatarie;

g) prestazioni economiche a copertura delle spese assistenziali per le persone che intraprendono il progetto di vita indipendente fuori dal nucleo familiare d'origine.

3. Alle persone con disabilità con un elevato fabbisogno di assistenza sanitaria sono offerti appositi servizi residenziali a carattere sociosanitario.

4. La Provincia promuove forme abitative innovative sia in ambito pubblico che privato.

Art. 21.

Edilizia abitativa e sociale

1. Alle persone con disabilità è garantito l'accesso ai programmi di edilizia sociale, in base alla vigente normativa provinciale.

2. L'edilizia abitativa tiene conto delle esigenze abitative delle persone con disabilità.

3. Per facilitare l'abitare in autonomia delle persone con disabilità, i servizi dell'edilizia abitativa e dell'edilizia sociale collaborano con i servizi sociali competenti, con le organizzazioni private e senza scopo di lucro e con la Ripartizione provinciale Politiche sociali nella programmazione di alloggi sociali, nella predisposizione dei relativi criteri di assegnazione e nell'eventuale organizzazione dell'accompagnamento della persona nel suo percorso di autonomia e mantenimento della stessa.

Capo VII
SALUTE

Art. 22.

Prestazioni

1. Il Servizio sanitario provinciale garantisce a livello territoriale e ospedaliero l'attuazione di interventi interdisciplinari. Esso favorisce percorsi assistenziali e riabilitativi uniformi e integrati a tutela della salute delle persone con disabilità ed eroga appropriate prestazioni sanitarie e riabilitative. Esso promuove la comunicazione di informazioni da parte del personale sanitario direttamente alle persone con disabilità in lingua accessibili, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di comunicazione che tengono conto dei differenti tipi di disabilità.

2. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, di seguito nominata "Azienda Sanitaria", in collaborazione con la rete dei servizi sociosanitari territoriali, assicura la continuità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) statali e provinciali vigenti.

3. La continuità assistenziale è finalizzata al raggiungimento di un adeguato grado di salute e di autonomia in relazione alle capacità ed alle abilità delle persone con disabilità e nel rispetto dei loro bisogni.

Art. 23.

Competenza dell'Azienda Sanitaria


1. L'Azienda Sanitaria adotta interventi di prevenzione sanitaria finalizzati a promuovere la salute e a impedire l'insorgere di comportamenti a rischio.

2. Inoltre l'Azienda Sanitaria:

a) attua percorsi per facilitare l'accesso alle cure e a servizi personalizzati identificando, in ciascun Comprensorio sanitario, almeno un punto di accesso dedicato alle persone con disabilità;

b) implementa modelli organizzativi e gestionali in rete, finalizzati a realizzare forme di continuità assistenziale tra l'ospedalizzazione e l'assistenza domiciliare integrata;

c) assicura una diagnosi precoce per garantire un percorso riabilitativo e terapeutico che permetta di evitare forme più gravi di disabilità;



d) assicura l'assistenza sanitaria protesica, anche di tipo innovativo ed altamente tecnologico, nonché la fornitura di dispositivi protesici clinicamente adeguati, in base alle vigenti normative statali e provinciali in materia;

e) garantisce l'assistenza sanitaria necessaria alle persone con disabilità presso i servizi e le strutture sociali.

Art. 24.

Modalità di attuazione

1. Le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative erogate dalle strutture del Servizio sanitario provinciale a favore delle persone con disabilità devono essere effettuate in tempi adeguati alle loro particolari esigenze e in tutte le fasi della vita.

2. In conformità con le norme di legge, di indirizzo e di programmazione emanate dallo Stato e dalla Provincia, le prestazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da protocolli d'intesa fra enti e servizi interessati pubblici e privati senza scopo di lucro.

Art. 25.

Formazione

1. L'Azienda Sanitaria, in collaborazione con la Provincia, con enti pubblici e con organizzazioni private accreditate presenti sul territorio provinciale e nel rispetto delle rispettive competenze:

a) programma ed organizza iniziative di formazione e aggiornamento rivolte ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta nonché al personale sanitario dei propri servizi, finalizzate alla promozione della cultura della salute, al contrasto dell'emarginazione sociale delle persone con disabilità e all'informazione sulle diverse forme della comunicazione accessibile;

b) fornisce informazioni e una formazione mirata ai familiari e a coloro che affiancano la persona con disabilità nel suo percorso clinico.

Art. 26.

Convenzioni

1. L'Azienda Sanitaria può stipulare convenzioni con enti pubblici e con organizzazioni private accreditate presenti sul territorio provinciale per la gestione degli interventi di cui all'articolo 22.

Art. 27.

Monitoraggio

1. Al fine di consentire una corretta e trasparente erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 22, i servizi competenti per la gestione dell'assistenza sociosanitaria alla persona con disabilità si scambiano informazioni complete e tempestive sugli interventi intrapresi e sugli interventi da adottare a fronte di sopravvenute esigenze di tutela della salute della persona.

Capo VIII

CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO

Art. 28.

Partecipazione ed accesso alle iniziative

1. Le persone con disabilità prendono parte, su base di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale e a iniziative ricreative, sportive e turistiche.

2. Gli enti pubblici e privati che organizzano iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche promuovono, mediante l'adozione di misure specifiche, la partecipazione delle persone con disabilità e garantiscono loro l'accesso ai luoghi in cui tali iniziative si svolgono.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 gli enti pubblici, nell'ambito dei propri settori di competenza:

a) organizzano azioni di sensibilizzazione, d'informazione e di formazione per promuovere l'inclusione, anche tramite il potenziamento del volontariato;

b) tengono conto delle suddette finalità nell'erogazione dei contributi agli enti promotori ed organizzatori di iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche.

Capo IX

ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ

Art. 29.

Accessibilità

1. Alle persone con disabilità è garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione, alla comunicazione, ivi compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, in conformità con le vigenti normative comunitarie, statali e provinciali.

2. Gli enti pubblici e privati che forniscono servizi pubblici rendono accessibili le informazioni e agevolano la comunicazione, mettendo a disposizione forme di sostegno nonché tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità.

3. La Provincia, nell'ambito delle sue competenze, promuove l'accesso alle nuove tecnologie e ai sistemi d'informazione e comunicazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d).

4. La Provincia promuove la sensibilizzazione e la formazione del personale, delle persone con disabilità e dei loro familiari sull'accessibilità e sulla comunicazione facilitata, nonché sulle modalità di utilizzo degli ausili e strumenti di supporto.

5. Leggi e altri documenti ufficiali che riguardano in modo particolare le persone con disabilità sono redatti anche in lingua facile.



Art. 30.

Mobilità

1. La Provincia adotta misure efficaci per assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore inclusione ed autonomia possibile, garantendo in particolare:

- a) l'accesso agli ausili e alle tecnologie di supporto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d);
- b) servizi accessibili di trasporto pubblico in conformità con le leggi comunitarie, statali e provinciali vigenti;
- c) prestazioni economiche per l'acquisto e l'adattamento di veicoli ad uso privato;
- d) prestazioni economiche per il trasporto e l'accompagnamento delle persone con disabilità;
- e) la formazione del personale conducente e degli accompagnatori, nonché delle persone con disabilità sulle tecniche di mobilità;
- f) la promozione di progetti innovativi e di training sulla mobilità che favoriscano l'inclusione, l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità.

2. Il trasporto e l'accompagnamento delle persone con disabilità dal proprio domicilio alle scuole dell'infanzia e alle scuole di cui all'articolo 6, comma 1, sono eseguiti in conformità con la vigente normativa provinciale tramite:

- a) i servizi pubblici, sempre che essi siano accessibili alla persona, eventualmente integrati dal servizio di accompagnamento;
- b) i servizi di trasporto scolastici o appositi servizi di trasporto accessibili alla persona, eventualmente integrati con il servizio di accompagnamento;
- c) la famiglia, che può ottenere un rimborso chilometrico nell'ambito delle prestazioni economiche di cui al comma 1, lettera d).

3. Le persone con disabilità raggiungono autonomamente la sede dei servizi sociali semi residenziali, ma se non fossero in grado, ricevono un training di preparazione specifica. Se anche con il training non riuscissero ad acquisire la necessaria autonomia per raggiungere i servizi sociali, al trasporto e all'accompagnamento provvede la loro famiglia, che può ottenere un rimborso chilometrico nell'ambito delle prestazioni economiche di cui al comma 1, lettera d). Qualora la famiglia, a fronte di comprovate motivazioni, non possa provvedervi, il trasporto e l'accompagnamento necessari sono effettuati dai servizi sociali mediante:

- a) un servizio di accompagnamento nei servizi di trasporto pubblici, sempre che essi siano accessibili alla persona;
- b) i servizi di trasporto scolastico già esistenti di cui al comma 2, lettera b), per i posti disponibili;
- c) appositi servizi di trasporto accessibili, organizzati dagli enti gestori dei servizi sociali, all'occorrenza integrati dal servizio di accompagnamento.

4. Il servizio di trasporto di cui ai commi 2 e 3, svolto da enti privati senza scopo di lucro e idonei allo scopo, non è soggetto ad autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Capo X

PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO

Art. 31.

Osservatorio provinciale

1. Allo scopo di promuovere e monitorare l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è istituito presso il Consiglio provinciale un Osservatorio.

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a) monitora l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- b) redige una relazione annuale per il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della Convenzione ONU in Alto Adige e della normativa provinciale, che prevede misure e servizi specifici per le persone con disabilità;
- c) esprime pareri e raccomandazioni;
- d) propone la realizzazione di studi e ricerche per impostare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità;
- e) informa la popolazione sui diritti delle persone con disabilità, tramite consultazioni aperte al pubblico.

3. L'Osservatorio è composto dai seguenti sette componenti:

- a) cinque persone con disabilità in rappresentanza delle diverse forme di disabilità;
- b) un esperto/un'esperta in ricerca scientifica in materia di disabilità ed inclusione;
- c) un esperto/un'esperta in materia di pari opportunità e di antidiscriminazione.

4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati per la durata della legislatura dal Consiglio provinciale. L'Osservatorio esercita le sue funzioni in piena autonomia. I suoi componenti operano a titolo gratuito e ricevono un rimborso delle spese sostenute, eventualmente anche per l'assistenza personale e per il sostegno alla comunicazione nelle attività collegate all'Osservatorio.

5. Le modalità di funzionamento e di supporto all'attività dell'Osservatorio sono definite con delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.


Art. 32.

Coinvolgimento attivo

1. La Provincia garantisce il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano:

- a) nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione delle misure e dei servizi che le riguardano;
- b) nella programmazione e nell'attuazione di misure e servizi innovativi.

2. La Provincia promuove il coinvolgimento delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano negli organi consultivi della Giunta provinciale costituiti da almeno cinque componenti, qualora vengano trattate tematiche che interessano direttamente le persone con disabilità.



Art. 33.

Coordinamento e raccolta dati

1. Al fine di coordinare efficacemente le misure e i servizi dedicati alle persone con disabilità, la Ripartizione Politiche sociali della Provincia raccoglie dai diversi uffici competenti i dati relativi alla disabilità e organizza regolari incontri tra le ripartizioni provinciali.

Capo XI

PERSONALE

Art. 34.

Assegnazione di personale

1. I servizi che erogano consulenza, accompagnamento sociopedagogico, assistenza e cura alle persone con disabilità devono dotarsi di personale qualificato con competenze assistenziali, educative e sociopedagogiche. Nell'ambito dei servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gestiti da enti pubblici rientranti nel contratto di intercomparto provinciale, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato è consentita al solo fine di garantire la copertura dei servizi.

2. Al fine di assicurare la necessaria continuità assistenziale nei servizi sociali, nel caso in cui non sia disponibile personale qualificato, può essere conferito l'incarico per chiamata diretta a persone ritenute idonee per il periodo strettamente indispensabile prescindendo dai requisiti richiesti per l'accesso al relativo profilo professionale.

3. Il personale di cui al comma 1 deve rispettare l'orario settimanale previsto per i dipendenti provinciali del ruolo amministrativo; a livello di contrattazione collettiva sarà stabilito il tempo da dedicare alla consulenza, preparazione, programmazione, documentazione, formazione ed aggiornamento che deve corrispondere comunque almeno ad un ottavo dell'orario settimanale.

4. Al personale assegnato alle scuole dell'infanzia e alle scuole, per supplenze o per particolari necessità, possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie, anche per periodi di tempo inferiori a un anno scolastico. Per particolari necessità da indicare nel piano annuale di attività possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie, anche con orari di servizio ridotti. Tali incarichi si intendono conferiti per l'intero anno scolastico, qualora essi comportino la prestazione di effettivo servizio con orario completo per almeno sette mesi nell'anno scolastico stesso.

5. Il personale di cui al comma 4 opera nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole nelle quali la lingua di insegnamento è la sua stessa madrelingua.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 possono essere integrate dai contratti collettivi.

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

Disposizioni transitorie

1. Le prestazioni e le misure di cui alla presente legge sono erogate dalla Provincia, dagli enti gestori delegati e da istituzioni pubbliche e private, sulla base delle rispettive competenze istituzionali nonché di accordi stipulati nel rispetto della normativa vigente. I riferimenti alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, che viene abrogata dall'articolo 37 della presente legge, contenuti nell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, si intendono riferiti alle medesime funzioni previste dalla presente legge.

2. La Giunta provinciale provvede a dare attuazione alle misure previste dalla presente legge mediante regolamenti ed altri provvedimenti amministrativi, in conformità con la normativa statale.

3. Le prestazioni a carattere socio-assistenziale a favore degli invalidi di guerra e di servizio sono erogate dagli enti gestori dei servizi sociali secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

4. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Gli oneri per l'assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica sono esclusi dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. Vengono rimborsati alle strutture, qualora non garantiti direttamente dall'Azienda sanitaria, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. I costi per la direzione ed il coordinamento del settore di assistenza e di cura vengono coperti tramite la retta. La Giunta provinciale stabilisce i profili professionali che possono svolgere la funzione di responsabile tecnico dell'assistenza.”

5. Nel comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, nella versione italiana le parole “ai lungodegenti” sono sostituite dalle parole “agli ospiti”.

Art. 36.


Disposizioni finali

1. La Giunta provinciale approva un testo in lingua facile della presente legge e un glossario sulla legge.

Art. 37.

Abrogazioni

1. La legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è abrogata.



Capo XIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 38.

Disposizioni finanziarie

1. Le tariffe dei servizi sociali a carico degli utenti e dei familiari sono determinate ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 3.425.000 euro annui, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa all'unità previsionale di base 09100 di cui alla legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, di 1.200.000 euro e con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 04105, 04115, 05100, 05105, 09105 e 11100 a carico dell'esercizio 2015 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, abrogata dall'articolo 37 della presente legge.

3. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 14 luglio 2015

KOMPATSCHER

15R00372

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi degli articoli 11 e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 1° luglio 2015)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) di seguito legge;

Visto, in particolare, l'articolo 11 (Registro regionale delle associazioni giovanili) della legge, ai sensi del quale la Regione istituisce il Registro regionale delle associazioni giovanili e ne cura la tenuta;

Considerato che l'articolo 33 della legge stabilisce che tutti gli interventi previsti dalla stessa siano disciplinati da apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 15 maggio 2015, n. 903, con la quale è stato approvato, in via preliminare, il testo del "Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi degli articoli 11 e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", di seguito denominato Regolamento;

Visto il parere favorevole, espresso all'unanimità, sul Regolamento dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 28 maggio 2015;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1066 del 5 giugno 2015;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi degli articoli 11 e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi degli articoli 11 e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 05 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di seguito denominata legge.



Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione

1. Sono iscritte nel Registro le associazioni giovanili, di seguito denominate associazioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della legge, che hanno sede legale o operativa nel Friuli-Venezia Giulia.

2. Le associazioni ammesse all'iscrizione nel Registro sono composte, almeno per l'80 per cento, da persone di età non inferiore a quattordici anni e non superiore a trentacinque anni. Nel loro organo direttivo non sono ammesse più del 20 per cento di persone di età superiore a trentacinque anni. Nel computo delle percentuali sono considerati esclusivamente i soci persone fisiche con diritto di voto.

3. Nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, formalizzati almeno con scrittura privata registrata presso la competente Agenzia delle Entrate, oltre a quanto disposto dal Codice civile in materia, sono espressamente previsti i seguenti requisiti:

- a) la denominazione dell'associazione;
- b) le finalità istituzionali;
- c) la sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia;
- d) l'assenza dello scopo di lucro e il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione, anche in forma indiretta;
- e) l'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e della dignità degli associati;
- f) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- g) l'avvalimento prevalente di giovani nel perseguimento degli scopi statutari.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda d'iscrizione al Registro.

5. Non è ammessa l'iscrizione al Registro di partiti politici, associazioni sindacali, associazioni professionali e di categoria, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge.

Art. 3.

Domanda d'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro le associazioni presentano al Servizio competente in materia di politiche giovanili, di seguito denominato Servizio, la relativa domanda redatta nel rispetto della normativa fiscale vigente, utilizzando il formulario messo a disposizione sul sito web istituzionale. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo e la relativa normativa di esenzione. A tale dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione, quale parte integrante della stessa:

- 1) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto registrati presso la competente Agenzia delle Entrate;
- 2) elenco nominativo delle persone fisiche associate, con diritto di voto, completo di codice fiscale e data di nascita;
- 3) elenco nominativo delle persone fisiche componenti l'organo direttivo, con diritto di voto, completo di codice fiscale, data di nascita, carica ricoperta e data di scadenza del mandato;
- 4) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione;

b) attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta.

2. Nel caso in cui la copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto siano già stati depositati presso altri uffici dell'amministrazione regionale, gli stessi non dovranno essere allegati alla domanda d'iscrizione di cui al comma 1), lettera a).

Art. 4.

Procedimento di iscrizione e sua efficacia

1. Il direttore del Servizio dispone l'iscrizione dell'associazione al Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con proprio decreto, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dopo averne verificato la completezza, la regolarità formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di elementi integrativi, il Servizio provvede a richiederli all'associazione interessata, fissando un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

4. La decorrenza dell'iscrizione al Registro coincide con la data del decreto di iscrizione di cui al comma 1.

5. È ammessa la contemporanea iscrizione ad altri Registri regionali.

6. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 è condizione necessaria per il mantenimento dell'iscrizione al Registro.

7. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge, l'iscrizione al Registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla legge stessa.

Art. 5.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni relative al procedimento fra il Servizio e l'associazione, successive alla domanda d'iscrizione, che necessitano di data certa, avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma. La casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio viene eletta come domicilio digitale dell'associazione.

Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente:

- a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano;
- b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione;
- c) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono avvenire anche tramite appositi formulari messi a disposizione sul sito web istituzionale.

Art. 6.

Tenuta e pubblicità del Registro


1. Il Registro, alla cui tenuta provvede il Servizio, è pubblico e chiunque può prenderne visione.

2. L'elenco delle associazioni iscritte nel Registro è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 7.

Obblighi dell'Associazione

1. Le associazioni sono tenute alla gestione del Libro soci nel quale viene riportato l'elenco aggiornato dei soci completo di cognome, nome, data di nascita, data di iscrizione all'associazione e eventuale data di uscita dall'associazione. Il Libro soci è a disposizione del Servizio al fine di eventuali verifiche relative al mantenimento dei requisiti.



2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'associazione iscritta al Registro invia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante la permanenza, per l'intera durata del periodo di iscrizione al Registro, dei requisiti di cui all'articolo 2 ed attestante altresì la composizione dell'associazione e dell'organo direttivo come da allegata seguente documentazione, parte integrante della stessa:

a) elenco nominativo delle persone fisiche associate, con diritto di voto, completo di codice fiscale e data di nascita;

b) elenco nominativo delle persone fisiche componenti l'organo direttivo, con diritto di voto, completo di codice fiscale, data di nascita, carica ricoperta e data di scadenza del mandato;

c) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

3. L'associazione iscritta al Registro è comunque tenuta a comunicare al Servizio tutte le modifiche riguardanti i requisiti di cui all'art. 2 entro quindici giorni dal verificarsi delle modifiche stesse. Sono escluse da tale obbligo le modifiche relative all'elenco soci qualora le stesse non comportino la perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 2. Nel caso in cui le modifiche intervenute comportino la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, l'associazione comunica altresì al Servizio le eventuali domande di contributo presentate in base alla legge ad altre direzioni dell'amministrazione regionale.

Art. 8.

Cancellazione dal Registro

1. È disposta la cancellazione dal Registro:

a) qualora sia accertato il mancato possesso o la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2;

b) nel caso in cui l'associazione non presenti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 7, comma 2;

c) su esplicita istanza dell'associazione.

2. Il direttore del Servizio dispone la cancellazione, entro 60 giorni decorrenti:

a) dalla data di accertamento del mancato possesso o perdita dei requisiti di cui all'articolo 2;

b) dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 2;

c) dalla data di ricevimento dell'istanza di cancellazione.

3. La cancellazione per i motivi previsti al comma 1, lettera a), decorre dalla data in cui si è verificata la perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2. La cancellazione non viene disposta qualora l'associazione abbia provveduto al ripristino dei requisiti di cui all'articolo 2 entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificata la perdita dei requisiti stessi.

Art. 9.

Ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno 2015, n. **0124/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'8 luglio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) e, in particolare, l'art. 7 (Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli-Venezia Giulia) che introduce una riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore di imprese di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale;

Atteso che la norma sopra citata stabilisce che il beneficio della riduzione dell'aliquota Irap a favore dei suddetti soggetti è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), oppure

al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, (G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), oppure

al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E. L 190 del 28 giugno 2014);

Visto in particolare l'art. 7, comma 3 della legge regionale n. 3/2015, ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al medesimo art. 7, comma 1 della citata legge, sono stabiliti con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2015, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1156 del 19 giugno 2015 con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)»;

15R00422



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)» di cui al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

(Omissis).

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione della riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 «Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali», al fine di favorire la costituzione di nuove realtà economiche nel territorio regionale e l'insediamento di quelle già operanti al di fuori del territorio regionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) soggetto di nuova costituzione: soggetto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2015, si iscrive al registro delle imprese, al Repertorio notizie economiche e amministrative (R.E.A.), ad albi, registri, ordini o collegi professionali oppure, nei casi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), ottiene l'attribuzione della partita IVA;

b) insediamento produttivo: sede legale, sede secondaria o unità locale;

c) sede secondaria: sede diversa dalla sede legale con rappresentanza stabile;

d) unità locale: impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti;

e) medesimo settore di attività:

1) per le imprese, tutte le attività ricomprese in una divisione (codifica: 2 cifre) della vigente tabella dei codici di classificazione delle attività economiche (ATECO);

2) per gli esercenti arti e professioni, le professioni regolate dall'albo, registro, ordine o collegio professionale di appartenenza o, con riguardo a quelle non organizzate di cui alla legge n. 4/2013, l'attività già esercitata;

f) imprese cessate o in fase di cessazione: imprese che abbiano cessato o ridotto l'attività, mediante la soppressione di interi reparti. Si presumono comunque tali le imprese inattive, in liquidazione, in liquidazione coatta amministrativa, in concordato o dichiarate fallite;

g) soggetti aventi «un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello di altro soggetto operante nel medesimo settore di attività, cessato nel triennio precedente alla data di costituzione, o in fase di cessazione»:

1) società di capitali e società di persone e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito T.U.I.R.), cui partecipino in misura prevalente il titolare o uno o più soci dell'impresa cessata o in fase di cessazione nonché coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado del titolare o dei soci dell'impresa cessata o in fase di cessazione;

2) imprese individuali i cui titolari siano coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado del titolare dell'impresa cessata o in fase di cessazione;

3) esercenti arti e professioni che siano coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado dell'esercente arti e professioni cessato o in fase di cessazione;

h) impresa unica: l'insieme di due o più imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti, così come indicate dall'art. 2, paragrafo 2 dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti da 1) a 4) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

i) arco di tre esercizi finanziari: arco temporale rilevante ai fini degli aiuti «de minimis», costituito dal periodo d'imposta in corso alla data di concessione del beneficio e dai due precedenti.


Capo II

RIDUZIONE DI ALIQUOTA E SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 3.

Riduzione di aliquota

1. I soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento applicano, al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis e di cui all'art. 45, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ridotta dell'1 per cento.



Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare della riduzione dell'aliquota Irap di cui all'art. 3 i seguenti soggetti passivi Irap:

a) le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del T.U.I.R.;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art. 55 del T.U.I.R.;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto testo unico e professioni di cui all'art. 53, comma 1, del T.U.I.R.;

d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del T.U.I.R., esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sempreché non abbiano rinunciato all'esonerazione a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'art. 34;

e) gli enti privati di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.

Art. 5.

Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Applicano l'aliquota dell'Irap ridotta i soggetti di cui all'art. 4:

a) costituitisi a decorrere dal 1° gennaio 2015;

b) con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, costituiti anteriormente al 1° gennaio 2015, il cui primo periodo d'imposta si concluda successivamente a tale data;

c) già costituiti ed operanti al di fuori del territorio regionale che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2015, stabiliscono almeno un insediamento produttivo nel territorio regionale.

Capo III

REGIMI DI AIUTO

Art. 6.

Regime di aiuto

1. L'agevolazione fiscale di cui al presente regolamento è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), oppure

c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (G.U.U.E. L 190 del 28 giugno 2014).

Art. 7.

Aiuti concessi in regime «de minimis» ai sensi dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014

1. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica non può superare 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi non può superare 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1408/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica non può superare 15 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica non può superare 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Capo IV

CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 8.

Concessione dell'agevolazione

1. Ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), il beneficio deve intendersi concesso alla data di chiusura del periodo d'imposta considerato.

Art. 9.

Obblighi dei beneficiari

1. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art. 7, entro il termine previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 446/1997, i soggetti che applicano l'aliquota ridotta ai sensi dell'art. 3 sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti «de minimis» di cui al comma 1 è presentata esclusivamente in via telematica, in conformità con quanto stabilito dall'art. 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).


Art. 10.

Decorrenza e durata dell'agevolazione

1. L'agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2015.

2. Per i soggetti di nuova costituzione di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) l'aliquota Irap ridotta si applica nel periodo d'imposta in cui il soggetto si è costituito e nei quattro periodi d'imposta immediatamente successivi.

3. Per i soggetti già costituiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), l'aliquota Irap ridotta si applica nel periodo d'imposta in cui il soggetto stabilisce il primo insediamento produttivo nel territorio regionale e nei quattro periodi d'imposta immediatamente successivi, anche in caso di apertura di ulteriori insediamenti produttivi nel corso dei successivi periodi d'imposta.



Capo V

DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E CONTROLLI

Art. 11.

Disposizioni antielusive

1. L'accesso all'agevolazione è consentito ai soggetti di nuova costituzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) a condizione che:

a) non abbiano un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello di altro soggetto, operante nel medesimo settore di attività, cessato nel triennio precedente alla data di costituzione o in fase di cessazione;

b) non si trovino in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con altro soggetto, operante nel medesimo settore di attività, in fase di cessazione.

2. Non si considerano soggetti di nuova costituzione quelli risultanti da trasformazione, fusione e scissione, cessione d'azienda o ramo d'azienda, successione e affitto d'azienda, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio regionale.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, in caso di procedure concorsuali l'impresa subentrante si considera di nuova costituzione a condizione che l'assetto proprietario non sia sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa soggetta alla procedura concorsuale.

4. I soggetti già beneficiari dell'aliquota ridotta ai sensi dell'art. 3, possono nuovamente accedere al beneficio di cui al presente regolamento, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 5, a condizione che siano decorsi almeno 5 anni dalla cessazione dell'attività sul territorio regionale.

Art. 12.

Controlli

1. I controlli sono effettuati dall'Agenzia delle entrate ai sensi della Convenzione vigente per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef di cui all'art. 9 della legge regionale n. 4/2000.

2. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti gli aiuti «de minimis» di cui all'art. 9, comma 1 è effettuato dalla Guardia di finanza ai sensi del Protocollo d'intesa in essere con il Comando regionale della Guardia di finanza.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente*: SERRACCHIANI

15R00423

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno 2015, n. 0125/Pres.

Regolamento per la determinazione per l'anno 2015 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 1° luglio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visti gli articoli 38 (Finanziamento del sistema integrato) e 39 (Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni) della sopra citata legge regionale 6/2006;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1175;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione per l'anno 2015 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



ALLEGATO

Regolamento per la determinazione per l'anno 2015 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina per l'anno 2015 i criteri e le modalità di utilizzo della quota destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari della ripartizione della quota di cui all'articolo 1 i comuni singoli e gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6/2006.

Art. 3.

Individuazione aree intervento

1. Per l'anno 2015 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni, che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, con i fondi regionali si sostengono gli interventi a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, compresi i minori stranieri non accompagnati i cui Stati di provenienza appartengono alla comunità europea.

2. Per l'anno 2015 per la promozione e la realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali e per il conseguimento degli obiettivi regionali previsti nelle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2012 n. 458, di seguito Linee guida, si sostengono i seguenti interventi:

a) il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida;

b) la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2006, in particolare il macro-livello «Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale» e l'obiettivo di servizio «presa in carico» così come stabilito con la propria deliberazione del 28.11.2014 n. 2275 (Programmazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014 secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio stabiliti dal decreto del 21 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze);

c) il potenziamento e il rafforzamento del servizio di assistenza domiciliare volto all'affermazione del domicilio come luogo privilegiato di cura, in linea con quanto previsto all'obiettivo 7/2013-2015, punto 2 delle Linee guida.

Art. 4.

Criteri e modalità di riparto

1. La quota di finanziamento, destinata per l'anno 2015 alla realizzazione degli interventi di cui dell'articolo 3, è così suddivisa:

a) fino ad un massimo del 27 per cento per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, da ripartire tra i comuni richiedenti con le seguenti modalità:

1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; l'intervento regionale è pari al 100 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2014 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 2014 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione;

2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2014 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 2014 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione;

b) fino a un massimo del 10 per cento per gli interventi indicati all'articolo 3, comma 2 lettera *a)*, per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'Obiettivo 2/2013-2015 nelle Linee guida. La ripartizione a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni è effettuata proporzionalmente sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale garantendo comunque ad ogni Ente un contributo minimo pari a € 35.000,00;

c) fino a un massimo del 60 per cento, a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, per gli interventi indicati all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, per la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 6/2006, in particolare il macro-livello «Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale» e in linea con l'obiettivo di servizio «presa in carico». Le risorse disponibili sono ripartite su base parametrica applicando i seguenti criteri:

1) prioritariamente il 7 per cento della quota disponibile è destinata agli enti gestori sul cui territorio è individuato un Comune con una densità abitativa superiore a 800 abitanti per kmq e che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti;

2) la rimanente disponibilità è così ripartita:

2.1) il 43 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;

2.2) il 25 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale;

2.3) il 20 per cento sulla base della popolazione minorile presente in ogni ambito distrettuale;


2.4) il 7 per cento sulla base della dispersione territoriale e del numero di Comuni certificati come totalmente montani presenti in ogni ambito distrettuale;

2.5) il 5 per cento sulla base della popolazione straniera residente in ogni ambito distrettuale;

d) fino a un massimo dell'8 per cento, a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, per gli interventi indicati all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, per il potenziamento e il rafforzamento del servizio di assistenza domiciliare, in linea con quanto previsto all'obiettivo 7/2013-2015, punto 2 delle Linee guida. Le risorse disponibili sono ripartite su base parametrica applicando i seguenti criteri:

1) il 40 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;

2) il 60 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale.



2. Entro 60 giorni dal giorno successivo al termine finale per la presentazione delle domande di contributo la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia provvede all'adozione del provvedimento di concessione dei fondi di cui al comma 1, lettera a).

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Direzione centrale provvede alla concessione dei fondi di cui al comma 1, lettere b), c) e d).

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, redatte secondo il modello di cui all'Allegato A, sono inoltrate alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali entro il 31 ottobre 2015.

Art. 6.

Rendicontazione

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).

15R00424

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 15.

Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di commercio. Modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2014, n. 12 del 1999, n. 1 del 2011, n. 14 del 1999 e n. 14 del 2003.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 189 del 30 luglio 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1. *Finalità*

Art. 2. *Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2014*

Art. 3. *Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999*

Art. 4. *Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011*

Art. 5. *Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1999*

Art. 6. *Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2003*

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta disposizioni di modifica della disciplina in materia di commercio, al fine di semplificare e rendere più certi i procedimenti, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) distribuzione dei carburanti per autotrazione;
- b) commercio su aree pubbliche;
- c) commercio in forma hobbistica;
- d) commercio in sede fissa;
- e) somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2014


1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (*Disposizioni transitorie e finali per l'applicazione dell'articolo 28*). — 1. Gli impianti di distribuzione carburanti, per i quali sussiste un'autorizzazione efficace ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), la cui attività era sospesa alla data del 19 luglio 2014, possono protrarre la sospensione fino al 18 novembre 2015 senza obbligo di comunicazione da parte del titolare al Comune competente.

2. Entro il 18 novembre 2015, i titolari degli impianti di cui al comma 1 possono richiedere al Comune competente l'autorizzazione all'ulteriore sospensione dell'attività fino al 18 luglio 2016.

3. Oltre che nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 28, si intendono decadute le autorizzazioni degli impianti di distribuzione carburanti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998 nei seguenti casi:

- a) qualora l'attività dell'impianto al 19 novembre 2015 risulti sospesa da prima dell'entrata in vigore della presente legge e il titolare non abbia richiesto, oppure gli sia stata rigettata, l'autorizzazione alla sospensione di cui al comma 2;
- b) qualora l'attività risulti ancora sospesa al termine del periodo di cui al comma 2;
- c) qualora l'impianto fosse attivo al 19 luglio 2014, ma successivamente a questa data l'attività venga sospesa per oltre un anno senza la comunicazione di cui all'articolo 28.



4. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il titolare provvede alla remissione in pristino del sito entro il termine stabilito dal Comune.».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:

«2-bis. I titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca e, se diverso dal Comune che ha rilasciato i titoli autorizzativi, lo stesso provveda a dargli comunicazione sia della revoca sia del deposito dei titoli.».

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:

«13-bis. Sono esentate dalle prescrizioni del presente articolo:

a) le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;

b) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;

c) le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) è inserito il seguente:

«4-ter. I titoli abilitativi sospesi o revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di sospensione o revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca. In caso di sospensione, i titoli abilitativi sono riconsegnati all'intestatario qualora vengano meno le circostanze che avevano determinato la sospensione stessa.».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1999

1. Il comma 7 dell'articolo 19-bis della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è sostituito dal seguente:

«7. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.».

2. Dopo l'articolo 19-bis è inserito il seguente:

«Art. 19-ter (Norme riguardanti le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti). — 1. L'esercizio dell'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta l'attività di vendita di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei restanti comuni. Per superfici eccedenti le succitate dimensioni, la superficie di vendita è computata nella misura di un decimo fino ai predetti limiti e di un quarto per la parte eccedente.

3. Sono merci ingombranti i seguenti prodotti:

a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori;

b) legnami;

c) materiali per l'edilizia;

d) mobili;

e) veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo.

4. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.».

Art. 6.


Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;



c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 luglio 2015

BONACCINI

(*Omissis*).

15R00389

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2015, n. 52/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 24 aprile 2015*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Norme generali

Art. 1. - Oggetto

Capo II

Elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione (art. 18, comma 1 della legge regionale n. 27/2014).

Art. 2 - Indizione delle elezioni

Art. 3 - Data delle elezioni

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo

Art. 5 - Presentazione delle candidature

Art. 6 - Svolgimento delle elezioni

Art. 7 - Elezione del comitato di amministrazione quando la collettività risiede in più comuni

Art. 8 - Incompatibilità e ineleggibilità

Art. 9 - Ricorsi

Art. 10 - Spese

Capo III

Soggetto gestore

SEZIONE I

Ente gestore

Art. 11 - Costituzione dell'ente gestore (art. 15 della legge regionale n. 27/2014)

Art. 12 - Individuazione degli utenti aventi diritto di voto nell'assemblea dell'ente gestore (art. 17 della legge regionale n. 27/2014)

Art. 13 - Costituzione dell'ente gestore quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell'intero comune (art. 21, comma 4 della legge regionale n. 27/2014)


Art. 14 - Costituzione dell'ente gestore in caso di fusione di comuni (art. 15 della legge regionale n. 27/2014)

SEZIONE II

Regolamento per la gestione degli usi civici, piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico e statuto.

Art. 15 - Contenuti minimi del regolamento per la gestione degli usi civici (art. 6 della legge regionale n. 27/2014)

Art. 16 - Contenuti minimi del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico (art. 7 della legge regionale n. 27/2014)



Capo IV

Procedimenti amministrativi

SEZIONE I

Procedimenti di competenza regionale

Art. 17 - Approvazione del primo statuto (art. 29 della legge regionale n. 27/2014)

Art. 18 - Liquidazione dei diritti d'uso civico su istanza del proprietario del fondo gravato (art. 24 della legge regionale n. 27/2014)

Art. 19 - Liquidazione dei diritti d'uso civico su istanza del proprietario del fondo gravato (art. 24 della legge regionale n. 27/2014)

Art. 20 - Liquidazione dei diritti d'uso civico d'ufficio (art. 24 della legge regionale n. 27/2014)

Art. 21 - Liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico ricompresi in aree protette (art. 12, comma 4 della legge regionale n. 27/2014)

Art. 22 - Procedure per lo svincolo delle somme investite dal soggetto gestore in titoli (art. 23, comma 2 della legge regionale n. 27/2014)

Art. 23 - Reintegra (art. 25, comma 2 della legge regionale n. 27/2014)

SEZIONE II

Controllo contabile sul bilancio dell'ente gestore (art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 27/2014)

Art. 24 - Competenze del comune

Capo V

Pubblicità degli atti di accertamento (art. 31, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 27/2014)

Art. 25 - Pubblicità degli atti di accertamento

Art. 26 - Opposizione

Art. 27 - Attestazione di compiuto accertamento dell'istruttoria o della verifica demaniale

Capo VI

Determinazione di indennizzi e canoni in favore del soggetto gestore

Art. 28 - Determinazione del canone in caso di affidamento in gestione del demanio collettivo civico (art. 11, comma 2 della legge regionale n. 27/2014)

Art. 29 - Determinazione dell'indennizzo per la compressione o riduzione degli usi civici ricompresi in aree protette (art. 12, comma 3 della legge regionale n. 27/2014)

Capo VII

*Procedure conciliative
(art. 26 della legge regionale n. 27/2014)*

Art. 30 - Costituzione della commissione di conciliazione

Art. 31 - Segretaria tecnica della commissione

Art. 32 - Procedimento di conciliazione

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati all'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751);

Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno);

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali);

Vista legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento regionale di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico) n. 188 del 2 marzo 2015;

Visto il parere favorevole della seconda Commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 marzo 2015;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 7, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 448;

Considerato quanto segue:

1. la disciplina delle elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione separata degli usi civici è stata rivista alla luce dell'esperienza maturata negli anni di applicazione del regolamento regionale 7 marzo 1992, n. 1 (Usi civici - regolamento di attuazione della legge 17 aprile 1957, n. 27 «Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali») che viene abrogato;

2. al fine di permettere l'elezione del comitato di amministrazione qualora la collettività risieda in più comuni sono previste disposizioni finalizzate ad attribuire al comune con il maggior numero di elettori il ruolo di capofila nello svolgimento delle operazioni elettorali;



3. al fine di costituire l'ente gestore anche quando, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), si fondono comuni nei quali gli usi civici spettano all'intera popolazione residente in uno dei comuni e, quindi, gli usi civici diventano frazionali, sono state previste specifiche disposizioni;

4. al fine di poter costituire l'ente gestore anche quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell'intero comune, si prevede la possibilità di costituire un gruppo d'interesse qualificato ai sensi dell'art. 36 del codice civile titolato a richiedere l'istituzione dell'ente gestore;

5. per l'art. 2, comma 1, lettera *d*) della legge regionale n. 27/2014 utente è ogni soggetto residente nel territorio di pertinenza comunale o frazionale. Al fine di consentire un corretto svolgimento dei lavori dell'assemblea degli utenti il presente regolamento prevede che abbiano diritto di voto nelle sedute assembleari solo gli utenti maggiorenti;

6. nel prevedere i contenuti minimi del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico si stabilisce che esso abbia una durata quinquennale con possibilità di modifica annuale;

7. il presente regolamento detta le procedure di competenza regionale relative alla liquidazione dei diritti d'uso civico prevedendo procedure diverse a seconda che l'istanza sia presentata dal soggetto gestore o dal privato interessato o quando si procede d'ufficio, nonché quelle relative agli altri procedimenti e alla reintegra;

8. al fine di semplificare le procedure per l'impiego delle somme derivanti da alienazione o da affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico, se ne permette l'utilizzazione al soggetto gestore, con autorizzazione, senza doverle precedentemente investire in titoli del debito pubblico;

9. per dare chiarezza e uniformità al controllo contabile esercitato dal comune sul bilancio del soggetto gestore si prevedono specifiche procedure;

10. per la determinazione del canone di affidamento in gestione di un bene del demanio collettivo civico è stato valutato opportuno indicare come riferimento il probabile valore di mercato del bene riconducibile alla media ponderale delle vendite di beni paragonabili nella zona di riferimento;

11. al fine di prevedere, in caso di controversia, una veloce e meno onerosa definizione dei procedimenti regionali che vanno a incidere sulla gestione o la sistemazione degli usi civici il presente regolamento prevede procedure conciliative di natura extragiudiziale;

12. in attuazione dell'art. 31, comma 2 della legge regionale n. 27/2014 al presente atto sono allegati lo statuto tipo dell'ente gestore (allegato 1) e del comune quale soggetto gestore (allegato 2);

13. il parere espresso dalla seconda Commissione consiliare è accolto e il testo è conseguentemente adeguato.

Si approva il presente regolamento.

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico), di seguito «legge regionale».

Capo II

ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE O IL RINNOVO DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE ART. 18, COMMA 1 LEGGE REGIONALE N. 27/2014)

Art. 2.

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione separata degli usi civici, di seguito denominato comitato di amministrazione, sono indette dal Presidente della Giunta regionale ogni cinque anni.

2. Le elezioni hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso.

3. Il comitato di amministrazione scaduto continua a esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, fino all'insediamento del nuovo organo.

4. Qualora venga meno la maggioranza dei membri del comitato di amministrazione, a causa di morte o dimissione, nonostante il ricorso alla surroga di cui all'art. 6, comma 7, l'organo decade prima della scadenza del mandato.

5. Nel caso di cui al comma 4 il presidente del comitato di amministrazione comunica immediatamente l'avvenuta decadenza al Presidente della Giunta regionale, che provvede all'indizione delle nuove elezioni, che hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione. Fino all'insediamento del nuovo organo le funzioni del comitato di amministrazione sono svolte dal comune quale soggetto gestore ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge regionale, limitatamente alla gestione ordinaria.

Art. 3.

Data delle elezioni

1. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono indette le elezioni è indicata la data in cui le medesime hanno luogo.

2. Su richiesta dell'ente gestore o del comune quale soggetto gestore, le elezioni del comitato di amministrazione possono svolgersi in contemporanea ad altre tipologie di elezioni. In questo caso, la durata, l'orario e le modalità di svolgimento coincidono con queste ultime.

3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato al sindaco del comune interessato e, ove presente, al presidente dell'ente gestore.



4. Il sindaco provvede a dare avviso delle elezioni con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per le medesime, riportando il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 4.

Elettorato attivo e passivo

1. La lista degli elettori è compilata dal comune mediante stralcio dalle liste elettorali del comune medesimo aggiornate all'ultima revisione dinamica utile.

2. Tutti gli utenti iscritti nella lista di cui al comma 1 hanno diritto di voto e possono essere eletti nel comitato di amministrazione.

3. La lista degli elettori è depositata presso il comitato di amministrazione e il comune.

4. Ogni cittadino può prendere visione della lista elettorale e proporre ricorso nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente per le elezioni amministrative.

Art. 5.

Presentazione delle candidature

1. Ogni elettore può votare fino a quattro nominativi scegliendoli liberamente nella lista degli elettori di cui all'art. 4.

2. Possono essere proposte candidature raggruppate in liste contrassegnate da un numero.

3. Ogni lista ha un solo presentatore, è composta da almeno cinque nominativi e sottoscritta da un numero di firme almeno doppio rispetto al numero di candidati.

4. Le liste sono sottoscritte dai presentatori con le modalità di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

5. Le liste sono presentate al comune entro le ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata ai sensi di legge.

Art. 6.

Svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono in un'unica giornata, la domenica, dalle ore 7,00 fino alle ore 20,00.

2. Le elezioni, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2, si svolgono in un unico seggio. Il seggio è composto dal presidente e da due componenti, di cui uno con funzioni di segretario, nominati dal sindaco tra i soggetti iscritti all'albo degli scrutatori.

3. Le operazioni di scrutinio avvengono subito dopo la chiusura della votazione.

4. Sono eletti a formare il comitato di amministrazione i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.

5. Il presidente del seggio proclama gli eletti comunicando al sindaco i risultati delle votazioni. Il sindaco li pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune dandone comunicazione agli eletti e alla Regione.

6. In caso di morte o dimissioni dei componenti del comitato di amministrazione subentra il primo dei non eletti fino a esaurimento dei candidati che abbiano riportato almeno un voto.

7. Agli adempimenti di cui al comma 6 provvede il comitato di amministrazione dandone comunicazione al comune interessato e alla Regione.

8. I componenti del comitato di amministrazione proclamati eletti, entro dieci giorni dalla data di proclamazione, nominano al loro interno il presidente del comitato di amministrazione, dandone comunicazione al comune e alla Regione.

Art. 7.

Elezione del comitato di amministrazione quando la collettività risiede in più comuni

1. Qualora le elezioni del comitato di amministrazione riguardino più comuni il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono indette le elezioni individua il comune capofila.

2. Il comune capofila è quello in cui è residente il maggior numero di elettori.

3. Ciascun comune provvede alla pubblicazione del manifesto elettorale e alla formazione della lista degli elettori di cui all'art. 4 e la invia al comune capofila.

4. Il comune capofila forma la lista unica dell'elettorato attivo e passivo.

5. Ogni comune interessato costituisce un seggio elettorale.

6. Il presidente di ogni seggio elettorale, dopo la chiusura delle operazioni di voto, consegna i voti al presidente del seggio del comune capofila. Quest'ultimo provvede allo scrutinio di tutti i seggi elettorali.

7. Sono eletti a formare il comitato di amministrazione i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.

8. Il presidente del seggio del comune capofila proclama gli eletti comunicando ai sindaci i risultati delle votazioni. I sindaci pubblicano i risultati per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del proprio comune dandone comunicazione agli eletti e alla Regione.

Art. 8.


Incompatibilità e ineleggibilità

1. Agli eletti si applicano le disposizioni in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri comunali.

Art. 9.

Ricorsi

1. I ricorsi avverso le operazioni e i risultati elettorali nonché per motivi di ineleggibilità degli eletti sono disciplinati ai sensi della normativa concernente gli analoghi ricorsi previsti per le elezioni amministrative.



Art. 10.

Spese

1. Gli oneri per le elezioni sono anticipati dal comune interessato e rimborsati dall'ente gestore in base a un rendiconto documentato presentato entro tre mesi dallo svolgimento delle elezioni.

2. Il trattamento economico spettante ai membri del seggio elettorale è stabilito nella misura di un terzo rispetto a quanto previsto per le elezioni dei comuni con meno di quindicimila abitanti.

Capo III

SOGGETTO GESTORE

Sezione I

ENTE GESTORE

Art. 11.

*Costituzione dell'ente gestore
(art. 15 legge regionale n. 27/2014)*

1. A seguito dell'avvenuta certificazione dell'esistenza del demanio collettivo civico in capo alla relativa collettività riconducibile alla originaria frazione storica, il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni di cui all'art. 2.

2. Il presidente del comitato di amministrazione trasmette, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge regionale entro trenta giorni dall'adozione dell'assemblea degli utenti, lo statuto unitamente ai documenti previsti, alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. La deliberazione della Giunta regionale che approva lo statuto dell'ente gestore è titolo per l'iscrizione d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche di cui all'art. 5, comma 6 del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31 /R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private).

Art. 12.

Individuazione degli utenti aventi diritto di voto nell'assemblea dell'ente gestore (art. 17 legge regionale n. 27/2014).

1. Ai fini della prima convocazione dell'assemblea degli utenti, il comune comunica al presidente del consiglio di amministrazione dell'ente gestore l'elenco aggiornato dei residenti maggiorenni nella frazione o nell'intero comune di riferimento.

2. Per le successive convocazioni dell'assemblea il presidente del comitato di amministrazione richiede al comune di riferimento un nuovo elenco aggiornato degli utenti residenti.

Art. 13.

Costituzione dell'ente gestore quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell'intero comune (art. 21, comma 4 legge regionale n. 27/2014).

1. Il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione di cui all'art. 2 qualora pervenga, al competente ufficio regionale, la richiesta da parte di un gruppo d'interesse in rappresentanza degli utenti residenti nell'intero territorio comunale.

2. Il gruppo d'interesse, formato da almeno due terzi degli utenti maggiorenni residenti nell'intero territorio comunale, è costituito ai sensi dell'art. 36 del codice civile. L'accordo degli associati deve avere come scopo la costituzione dell'ente gestore.

3. Il competente ufficio della Giunta regionale verifica presso il comune la correttezza della composizione del gruppo d'interesse.

Art. 14.

Costituzione dell'ente gestore in caso di fusione di comuni (art. 15 della legge regionale n. 27/2014)

1. Qualora a seguito dell'applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) si fondano comuni nei quali gli usi civici spettano all'intera popolazione residente in uno dei comuni, gli usi civici diventano frazionali. In tal caso l'ente gestore di cui all'art. 15 della legge regionale è costituito, con le modalità di cui al capo II.

Sezione II

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI USI CIVICI, PIANO DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO COLLETTIVO CIVICO E STATUTO

Art. 15.

Contenuti minimi del regolamento per la gestione degli usi civici (art. 6 della legge regionale n. 27/2014)

1. Il regolamento per la gestione degli usi civici disciplina le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione dei beni del demanio collettivo civico, dei diritti d'uso civico nonché degli eventuali beni mobili di proprietà della collettività, per utilizzazioni tradizionali e non, da parte degli utenti e, nei casi previsti, da parte dei non residenti.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 2 della legge regionale, il regolamento per la gestione degli usi civici è adottato dall'assemblea degli utenti entro centotanta giorni dall'approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale e contiene almeno:

a) oggetto e finalità;

b) individuazione delle tipologie di beni e diritti per la corretta fruizione degli stessi e il razionale godimento;



c) disposizioni trasparenti per l'accesso alla fruizione da parte degli utenti e, ove previsto, dei non residenti incluse le procedure per le richieste di utilizzo;

d) disposizioni regolamentari per il corretto utilizzo dei beni ai fini della loro tutela;

e) quantificazione degli eventuali canoni dovuti a copertura delle spese generali sostenute dal soggetto gestore per la manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e organizzazione dei servizi collettivi;

f) individuazione del soggetto deputato all'organizzazione e alla vigilanza del rispetto del regolamento stesso;

g) eventuali sanzioni.

3. Il presidente del comitato di amministrazione invia, entro trenta giorni dall'adozione dell'assemblea degli utenti, il regolamento per la gestione degli usi civici alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal suo ricevimento verificandone la conformità ai contenuti minimi stabiliti dal presente regolamento e alle norme regionali e nazionali di riferimento.

Art. 16.

Contenuti minimi del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico (art. 7 della legge regionale n. 27/2014).

1. Il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico è l'atto di pianificazione e programmazione con il quale il soggetto gestore individua per ogni bene la sua destinazione attuale e futura, tenuto conto del possibile sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della piena e integrata valorizzazione dei beni stessi.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 2 della legge regionale, il piano di valorizzazione è adottato dall'assemblea degli utenti entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale, ha validità quinquennale e può essere aggiornato una volta l'anno.

3. Il piano contiene almeno:

a) l'elenco di ogni singolo bene del demanio collettivo civico con il relativo utilizzo attuale e potenziale;

b) l'elenco dei beni eccedenti rispetto alle reali necessità degli utenti comprendenti i beni che possono essere affidati in gestione anche a soggetti terzi e i beni di cui all'art. 9 della legge regionale per i quali una diversa utilizzazione comporta un reale beneficio per la collettività;

c) l'elenco dei beni che per le loro peculiari caratteristiche possono essere destinati alla alienazione.

4. Il presidente del comitato di amministrazione invia, entro trenta giorni dall'adozione dell'assemblea degli utenti, il piano di valorizzazione alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal suo ricevimento verificandone la conformità ai contenuti minimi stabiliti dal presente regolamento e alle norme regionali e nazionali di riferimento.

5. Per le modifiche e le integrazioni annuali si applica la procedura di cui al comma 4.

6. Il soggetto gestore può presentare al competente ufficio della Giunta regionale istanze di autorizzazione per l'affidamento in gestione, per il mutamento di destinazione o l'alienazione di beni del demanio collettivo civico solo se questi sono presenti negli elenchi del piano di valorizzazione.

Art. 17.

*Approvazione del primo statuto
(art. 29 della legge regionale n. 27/2014)*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 32, commi 1 e 3 della legge regionale lo statuto del soggetto gestore di nuova costituzione è adottato dall'assemblea degli utenti entro centottantagioni decorrenti:

a) per l'ente gestore, dalla proclamazione degli eletti di cui all'art. 6, comma 5;

b) per il comune, quale soggetto gestore, dalla ricezione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 30, comma 1 della legge regionale.

Capo IV

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione I

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 18.

Liquidazione dei diritti d'uso civico su istanza del soggetto gestore (art. 24 della legge regionale n. 27/2014).

1. A seguito dell'accertamento istruttorio, una volta individuati i fondi altrui gravati da diritti di uso civico non contestati, il comitato di amministrazione redige un complessivo progetto di liquidazione che deve essere approvato dall'assemblea degli utenti e che contiene:

a) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1766/1927;


b) il valore economico dei diritti e l'estensione della porzione da scorporare del fondo gravato che entra a far parte dei beni del demanio collettivo civico secondo le modalità previste dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 nonché dagli articoli 6 e 7 della legge n. 1766/1927.

2. Se lo scorporo non è conveniente o non è possibile, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1766/1927, il progetto di liquidazione determina, in alternativa, un canone annuale affrancabile che il proprietario del fondo deve versare al soggetto gestore.

3. Il comitato di amministrazione invia il progetto di liquidazione al competente ufficio della Giunta regionale e ai proprietari dei fondi gravati.

4. I proprietari dei fondi gravati entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di liquidazione possono presentare le proprie osservazioni.

5. L'ufficio competente della Giunta regionale esamina le osservazioni e comunica le proprie decisioni alle parti interessate, le quali possono attivare comunque le procedure conciliative di cui agli articoli da 30 a 32.



6. Con decreto dirigenziale è approvato il progetto di liquidazione definitiva.

7. Il soggetto gestore e il proprietario provvedono alla trascrizione del decreto dirigenziale regionale dopo l'avvenuta liquidazione presso l'Ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

8. Il soggetto gestore comunica al competente ufficio della Giunta regionale l'avvenuta trascrizione di cui al comma 7 e provvede all'aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all'art. 28 della legge regionale.

Art. 19.

Liquidazione dei diritti d'uso civico su istanza del proprietario del fondo gravato (art. 24 della legge regionale n. 27/2014).

1. Il proprietario del fondo gravato da diritti d'uso civico può richiedere al competente ufficio della Giunta regionale la liquidazione dei diritti d'uso civico allegando all'istanza una relazione tecnica di stima in coerenza con il progetto di liquidazione di cui all'art. 18, contenente in particolare:

a) la descrizione e l'individuazione catastale del bene gravato;

b) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1766/1927.

2. In assenza del progetto di liquidazione di cui all'art. 18, il proprietario del fondo gravato da diritti d'uso civico, allega all'istanza una relazione tecnica che contiene:

a) la descrizione e la individuazione catastale del bene gravato;

b) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1766/1927;

c) il valore economico dei diritti e l'estensione della porzione da scorporare del fondo gravato che entra a far parte dei beni del demanio collettivo civico secondo le modalità previste dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 nonché dagli articoli 6 e 7 della legge n. 1766/1927.

3. Qualora lo scorporo non sia conveniente o non sia possibile, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1766/1927, la relazione tecnica determina, in alternativa, un canone annuale affrancabile che il proprietario del fondo deve versare al soggetto gestore.

4. Il competente ufficio della Giunta regionale verifica la coerenza dell'istanza del proprietario del fondo gravato con il progetto di liquidazione di cui all'art. 18, se presente e con decreto approva la liquidazione definitiva.

5. Il competente ufficio della Giunta regionale, in assenza del progetto di liquidazione di cui all'art. 18, trasmette al soggetto gestore l'istanza del proprietario del fondo gravato. Il soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di liquidazione può presentare le proprie osservazioni. L'ufficio competente della Giunta regionale esamina le osservazioni e comunica le proprie decisioni alle parti interessate, le quali possono attivare comunque le procedure conciliative di cui agli articoli da 30 a 32. Con decreto dirigenziale è approvata la liquidazione definitiva.

6. Il soggetto gestore e il proprietario provvedono alla trascrizione del decreto dirigenziale regionale di avvenuta liquidazione presso l'Ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e il competente ufficio della Giunta regionale provvede all'aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all'art. 28 della legge regionale.

Art. 20.

Liquidazione dei diritti d'uso civico d'ufficio (art. 24 della legge regionale n. 27/2014)

1. A conclusione del procedimento di esproprio per pubblica utilità di cui all'art. 8 della legge regionale il competente ufficio della Giunta regionale provvede con decreto a quantificare la somma dovuta dal proprietario del fondo gravato al soggetto gestore per la liquidazione dei diritti d'uso civico, sulla base di una perizia tecnica riportante:

a) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1766/1927;

b) il valore economico dei diritti secondo le modalità previste dall'art. 5, commi 2, 3 e 4, nonché dagli articoli 6 e 7 della legge n. 1766/1927.

2. Il decreto dirigenziale che approva il progetto di liquidazione è inviato alle parti interessate.

3. Il competente ufficio della Giunta regionale applica le procedure previste dall'art. 18, commi 4, 5, 6, 7 e 8.


Art. 21.

Liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico ricompresi in aree protette (art. 12, comma 4 della legge regionale n. 27/2014).

1. Qualora l'istruttoria demaniale resa esecutiva ai sensi dell'art. 27 accerti l'esistenza di diritti esclusivi di caccia e di altri diritti di prelievo faunistico in favore della collettività, esercitabili in un territorio ricadente in un parco, riserva o area naturale, il soggetto gestore presenta istanza di liquidazione, unitamente al progetto di liquidazione, all'ufficio della Giunta regionale competente in materia di aree protette, che lo invia all'ente gestore del parco, riserva o area naturale.

2. Per i diritti esclusivi di caccia il progetto di liquidazione stima la somma forfettaria da liquidare prendendo a base di calcolo il valore di mercato della selvaggina potenzialmente abbattibile in quel territorio durante il periodo della stagione venatoria dagli utenti residenti muniti di tesserino venatorio, desumibile dagli indici di abbattimento del competente ambito territoriale di caccia (ATC) di cui all'art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

3. Per altri diritti esclusivi di prelievo faunistico si intende l'esercizio del diritto di uso civico di pesca. Il progetto di liquidazione stima la somma forfettaria da liquidare prendendo a base di calcolo il valore di densità e di composizione ittica (pesci, molluschi, crostacei



e fauna eteroterma invertebrata) per unità di superficie in metri quadrati del corso o dello specchio d'acqua ricadenti nel parco, riserva o area naturale; tale valore è desunto dalla carta ittica provinciale o, in mancanza, da studi sulla fauna ittica già pubblicati. La densità media di tutte le specie ottenuta viene riferita al prezzo della specie di riferimento: trota fario per le acque a salmonidi, tinca per le acque a ciprinidi, cefalo per quelle salmastre.

4. L'ente gestore del parco, riserva o area naturale entro i successivi sessanta giorni può proporre osservazioni e modifiche.

5. Il competente ufficio della Giunta regionale esamina le proposte delle parti interessate ed entro i successivi trenta giorni con decreto approva il progetto definitivo di liquidazione e lo trasmette all'ente gestore del parco, riserva o area naturale perché provveda alla sua esecuzione, nonché al soggetto gestore.

6. Il soggetto gestore comunica l'avvenuta liquidazione all'ufficio della Giunta regionale competente in materia di usi civici affinché provveda all'aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all'art. 28 della legge regionale.

7. La somma da liquidare può essere anche rateizzata o sostituita con altri vantaggi a favore della collettività.

Art. 22.

Procedure per lo svincolo delle somme investite dal soggetto gestore in titoli (art. 23, comma 2 della legge regionale n. 27/2014).

1. In applicazione dell'art. 23, comma 2 della legge regionale il soggetto gestore comunica agli uffici competenti della Giunta regionale l'ammontare dell'avvenuto investimento in titoli del debito pubblico con vincolo in favore della Regione Toscana delle somme derivanti da alienazioni dei beni d'uso civico o dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico.

2. Per utilizzare tutte o parte delle somme di cui al comma 1 il soggetto gestore richiede ai competenti uffici della Giunta regionale l'autorizzazione allo svincolo motivandone la richiesta e allegando un progetto di investimento contenente la descrizione dell'intervento, i tempi di realizzazione e di spesa per stati di avanzamento.

3. L'autorizzazione è rilasciata con decreto dirigenziale previa verifica che l'operazione proposta è finalizzata all'aumento della consistenza patrimoniale del demanio collettivo civico oppure prevede interventi atti a valorizzare o migliorare i beni del demanio collettivo civico o a creare benefici permanenti in favore della collettività.

4. Qualora contestualmente all'approvazione del progetto di liquidazione o alla proposta di alienazione il soggetto gestore abbia già individuato l'investimento delle somme ricavate, l'atto regionale autorizza l'impiego delle somme senza il preventivo investimento nei titoli del debito pubblico.

Art. 23.

Reintegra

(art. 25, comma 2 della legge regionale n. 27/2014)

1. Qualora dall'istruttoria demaniale o dalla verifica demaniale emergano beni occupati abusivamente il competente ufficio della Giunta regionale redige una proposta di sistemazione del bene del demanio collettivo civico occupato e la invia al soggetto gestore e all'occupante. La proposta di sistemazione contiene:

a) l'esatta individuazione catastale del bene occupato e la sua attuale destinazione;

b) a seconda della tipologia e collocazione del bene nell'ambito del demanio collettivo civico le seguenti proposte:

1) bonario rilascio da parte dell'occupante;

2) proposta di alienazione all'occupante se, ai sensi dell'art. 39 del regio decreto n. 332/1928, il fondo occupato risulti di esigue estensioni e abbia perso qualsiasi forma di possibile utilizzazione da parte della collettività;

3) reintegra nel patrimonio del demanio collettivo civico.

2. Il soggetto gestore e l'occupante entro trenta giorni dalla ricezione della proposta possono presentare osservazioni. Il competente ufficio della Giunta regionale esamina le osservazioni e comunica le proprie decisioni alle parti interessate, le quali possono attivare comunque le procedure conciliative di cui agli articoli da 30 a 32.

3. In caso di bonario rilascio l'occupante non è tenuto alla restituzione dei frutti indebitamente percepiti. Sono a suo carico le eventuali spese accessorie.

4. Qualora l'occupante non rilasci bonariamente il bene e non sia attuabile il disposto del comma 1, lettera b), numero 2), il competente ufficio della Giunta regionale con decreto dispone la reintegra nel patrimonio nel demanio collettivo civico del bene abusivamente occupato. Il decreto contiene anche la determinazione dell'ammontare dei frutti indebitamente percepiti dall'occupante nei limiti del decennio antecedente la reintegra stessa dovuti al soggetto gestore, tenuto conto delle eventuali spese sostenute per la realizzazione di migliorie al bene oggetto di reintegra. Sono a carico dell'occupante le spese accessorie necessarie all'espletamento del procedimento di reintegra.

5. Il decreto di reintegra, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) della legge regionale è trasmesso al comune competente per la sua esecuzione.


Sezione II

CONTROLLO CONTABILE SUL BILANCIO DELL'ENTE GESTORE
(ART. 4, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE N.
27/2014)

Art. 24.

Competenze del comune

1. Il comune esercita il controllo contabile sul bilancio preventivo e consuntivo dell'ente gestore.



2. Il presidente del comitato di amministrazione entro cinque giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea degli utenti del bilancio preventivo e di quello consuntivo accompagnato dalla relazione al bilancio, li invia al comune.

3. Gli uffici comunali verificano entro trenta giorni dal ricevimento:

a) il rispetto dei termini e delle modalità di predisposizione e di approvazione dei bilanci previsti dallo statuto dell'ente gestore e dagli articoli 17 e 18 della legge regionale;

b) gli scostamenti evidenziati dalla relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo;

c) che non ci siano perdite derivanti dalla gestione.

4. Il comune qualora rilevi irregolarità nei termini e nelle modalità di presentazione dei bilanci o perdite derivanti dalla gestione o, se l'ente gestore non provvede all'invio dei bilanci entro trenta giorni dalle scadenze per l'adozione dei medesimi previste dallo statuto dell'ente gestore, ne dà comunicazione alla Regione per l'eventuale applicazione dell'art. 29, comma 1, lettera a) della legge regionale.

5. Nel caso in cui il demanio collettivo civico ricada su più comuni il controllo contabile è di competenza del comune in cui è residente il maggior numero di utenti.

Capo V

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO (ART. 31, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE REGIONALE N. 27/2014)

Art. 25.

Pubblicità degli atti di accertamento

1. L'istruttoria demaniale o la verifica demaniale sono approvate con decreto dal competente ufficio della Giunta regionale.

2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 è comunicato ai comuni interessati i quali ne devono prevedere la pubblicazione sull'albo pretorio telematico per trenta giorni.

Art. 26.

Opposizione

1. I soggetti che vantano diritti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sulla banca dati della Regione Toscana del decreto di cui all'art. 25, comma 1 possono presentare opposizione al competente ufficio della Giunta regionale.

2. Il competente ufficio della Giunta regionale entro sessanta giorni decide con decreto sull'opposizione.

3. Se l'opposizione non è accolta e ha per oggetto la *qualitas soli*, il soggetto, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di diniego può presentare reclamo al competente commissario per gli usi civici, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 1766/1927, notificando il reclamo anche alla Regione.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3 l'atto di accertamento diviene definitivo.

Art. 27.

Attestazione di compiuto accertamento dell'istruttoria o della verifica demaniale

1. Il competente ufficio della Giunta regionale, con decreto, scaduti i termini di cui all'art. 25 in assenza di opposizioni e reclami, attesta il compiuto accertamento dell'istruttoria o della verifica demaniale.

2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 è trasmesso al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'art. 30, comma 1 della legge regionale.

Capo VI

DETERMINAZIONE DI INDENNIZZI E CANONI IN FAVORE DEL SOGGETTO GESTORE

Art. 28.

Determinazione del canone in caso di affidamento in gestione del demanio collettivo civico (art. 11, comma 2 della legge regionale n. 27/2014).

1. Il soggetto gestore quando, in applicazione dell'art. 11 della legge regionale, affida in gestione un bene del demanio collettivo civico, per la determinazione del canone che l'affidatario deve versare, tiene conto del valore di mercato del bene oggetto dell'affidamento stabilendo nella ventesima parte l'ammontare del canone annuo; il canone è soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dell'aumento del costo della vita per operai e impiegati.

2. Qualora l'affidatario si impegni a eseguire lavori di manutenzione straordinaria o di riqualificazione del bene, per la determinazione del canone il criterio di cui al comma 1 può essere derogato mediante espressa richiesta motivata dell'affidatario all'atto dell'istanza.

Art. 29.


Determinazione dell'indennizzo per la compressione o riduzione degli usi civici ricompresi in aree protette (art. 12, comma 3 della legge regionale n. 27/2014).

1. Qualora il demanio collettivo civico ricada totalmente o parzialmente all'interno di un parco, riserva o area naturale protetta, l'ente gestore del parco, riserva o area naturale, nell'atto motivato di cui all'art. 12, comma 2 della legge regionale, stabilisce l'ammontare del canone annuo da versare al soggetto gestore per la riduzione o la compressione temporanea ed eccezionale dei diritti esercitabili dagli utenti.

2. Per la determinazione del canone l'ente gestore del parco, riserva o area naturale tiene conto dei seguenti criteri:

a) valore di mercato dell'oggetto del diritto non esercitato o esercitato parzialmente;

b) numero degli utenti del soggetto gestore;



c) estensione del demanio collettivo civico ricadente all'interno del parco, riserva o area naturale ove si esercita il diritto.

3. L'ammontare del canone è pari alla ventesima parte del valore ottenuto applicando i criteri di cui al comma 2 calcolato sulla media degli ultimi venti anni; il canone è soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dell'aumento del costo della vita per operai e impiegati.

Capo VII

PROCEDURE CONCILIATIVE (ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE N. 27/2014)

Art. 30.

Costituzione della commissione di conciliazione

1. In attuazione dell'art. 26, comma 1 della legge regionale è costituita, presso il competente ufficio della Giunta regionale, la commissione paritetica di conciliazione, denominata da qui in avanti commissione, composta da un rappresentante del soggetto gestore, nominato dall'assemblea degli utenti, e da un rappresentante nominato dalla controparte.

2. La procedura di conciliazione è interamente gratuita; ai componenti della commissione non spetta alcun compenso. Il rimborso delle eventuali spese è a totale carico delle parti.

Art. 31.

Segreteria tecnica della commissione

1. Il competente ufficio in materia di usi civici della Giunta regionale svolge i compiti di segreteria tecnica a supporto della commissione di conciliazione.

2. La segreteria tecnica riceve le istanze di conciliazione, ne valuta l'ammissibilità in ordine alla tipologia di procedimenti oggetto della conciliazione e sovrintende al regolare svolgimento delle procedure conciliative e può formulare, alla commissione, proposte di modifica della soluzione prospettata.

3. La valutazione di ammissibilità comprende:

a) la verifica della completezza documentale;

b) la verifica che la transazione proposta non alteri in maniera sostanziale il valore economico dei beni e non diminuisca la fruibilità della consistenza del demanio collettivo civico.

Art. 32.

Procedimento di conciliazione

1. La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata all'atto del ricevimento, da parte della segreteria tecnica, della domanda di conciliazione sottoscritta da tutte le parti interessate avente il seguente contenuto:

a) l'oggetto della conciliazione;

b) i nominativi dei componenti della commissione di conciliazione;

c) l'esposizione dei fatti che sono all'origine della domanda di conciliazione;

d) le proposte di soluzione delle parti.

2. La segreteria tecnica, entro trenta giorni dal ricevimento, valuta la completezza e l'ammissibilità, secondo quanto disposto dall'art. 31, della domanda di conciliazione e fissa la data nella quale si riunisce la commissione. La procedura di conciliazione può svolgersi anche in più riunioni. A conclusione di ogni riunione è redatto e sottoscritto il relativo verbale.

3. Se la domanda di conciliazione non è completa la segreteria tecnica richiede le integrazioni alla commissione. Se entro i successivi quindici giorni le integrazioni non sono fornite la domanda si intende ritirata.

4. Se la segreteria tecnica ritiene non ammissibile la domanda di conciliazione, lo comunica alla commissione specificandone le motivazioni.

5. Le riunioni della commissione non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso delle stesse devono considerarsi riservate.

6. Al termine dell'esperimento della conciliazione la segreteria tecnica redige il verbale:

a) se positivo, con la proposta di accordo che viene sottoscritta dai componenti della commissione, ha efficacia di atto transattivo ai sensi dell'art. 1965 del codice civile ed è immediatamente vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione delle loro concordi volontà contrattuali con conseguente rinuncia alla controversia e a ogni relativa azione;

b) se negativo, le parti lo sottoscrivono e non sarà in alcun modo preclusa alle stesse la possibilità di ricorrere a ulteriori mezzi, giudiziali e stragiudiziali, di risoluzione della controversia.

7. Il termine per l'esperimento della procedura di conciliazione è fissato in centoventi giorni dall'ammissibilità della domanda.


8. Il procedimento di conciliazione si conclude con un decreto dirigenziale che prende atto del verbale di conciliazione e gli dà esecuzione.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 21 aprile 2015

ROSSI



ALLEGATO I

Statuto tipo dell'Amministrazione separata
dei beni di uso civico di
(legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle
funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico")

Capo I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO

Art. 1.

Denominazione e sede

1. È costituita l'Amministrazione separata dei beni di uso civico ".....", di seguito denominata ASBUC, con sede in essa è retta dal presente statuto e dalle disposizioni della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).

2. L'ASBUC può avere sedi distaccate.

3. L'ASBUC ha durata illimitata.

Art. 2.

Scopo istituzionale e attività

1. L'ASBUC amministra gli usi civici degli utenti residenti in, ha personalità giuridica di diritto privato e non persegue finalità di lucro.

2. L'ASBUC tutela gli interessi e i diritti degli utenti attraverso la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico di cui all'allegato 1, persegue la solidarietà nei confronti degli utenti meno abbienti.

3. L'ASBUC inoltre:

a) favorisce, promuove e coordina, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio collettivo civico, ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche in particolare del settore agro – silvo – pastorale, dell'artigianato, del turismo, del commercio della tutela ambientale e di ogni altro settore atto al perseguimento dello sviluppo sostenibile del territorio e degli utenti;

b) compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni di natura anche mobiliare e immobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi istituzionali e comunque sia, direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi;

c) può alienare ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 27/2014, acquistare e permutare i beni del demanio collettivo civico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

d) può condurre in proprio o affidare la gestione dei beni del demanio collettivo civico;

e) può associarsi a istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, purché siano salvaguardati e ben riconoscibili il demanio collettivo civico e i diritti di uso civico;

f) può ricevere contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano oltre a proventi a plusvalori di specifica spettanza;

g) può erogare contributi a istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della collettività.

Art. 3.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASBUC è costituito da:

a) beni del demanio collettivo civico e diritti d'uso civico *in re aliena* [descrivere l'origine e i documenti fondanti] di cui all'allegato 1 al presente statuto del quale è parte integrante e sostanziale [l'allegato deve contenere le particelle catastali dei beni o dei terreni gravati da diritto d'uso civico];

b) tutti i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e inventariati.

Capo II

UTENTI

Art. 4.

Utenti

1. È utente dell'ASBUC, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 27/2014, ogni soggetto residente, titolare degli usi civici riconducibile alla originaria frazione storica/comunello/corte/collettività di.....

Art. 5.

Perdita della qualità di utente

1. La qualità di utente viene meno con lo spostamento di residenza in altro comune o in altra frazione del medesimo comune.

Capo III

ORGANI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 6.

Organi dell'ASBUC

1. Gli organi dell'ASBUC, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 27/2014, sono:

a) l'assemblea degli utenti;

b) il comitato di amministrazione separata degli usi civici, di seguito denominato "comitato di amministrazione";

c) il presidente del comitato di amministrazione.

2. Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari può spettare il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità definite dal comitato di amministrazione.

Art. 7.

Assemblea degli utenti


1. L'assemblea degli utenti è composta dall'insieme degli utenti.

2. Hanno diritto di voto solo gli utenti maggiorenni.

3. Ogni utente ha diritto a un voto. È ammessa la partecipazione in assemblea mediante delega scritta da conferirsi esclusivamente a un altro utente maggiorenne, il quale non potrà avere più di due deleghe.

4. L'assemblea ordinaria degli utenti adotta i seguenti atti:

a) il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di accompagnamento;



- b) gli atti di sistemazione di cui alla legge n. 1766/1927;
 c) il progetto di liquidazione dei diritti d'uso civico.
5. L'assemblea straordinaria degli utenti adotta i seguenti atti:
- a) lo statuto e le sue modifiche;
 b) il regolamento per la gestione degli usi civici di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/2014;
 c) il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico di cui all'art. 7 della legge regionale n. 27/2014 e l'eventuale aggiornamento annuale;
 d) la revoca dei componenti del comitato di amministrazione in caso di grave inosservanza di obblighi previsti dalla normativa vigente;
 e) la dichiarazione di decadenza dei componenti del comitato di amministrazione;
 f) la nomina del componente della commissione di conciliazione e il rilascio del relativo mandato;
 g) lo spostamento della sede dell'ASBUC.

Art. 8.

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente del comitato di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso presidente oppure almeno due componenti del comitato di amministrazione o un decimo degli utenti maggiorenni ne facciano richiesta. Quest'ultima richiesta deve essere inoltrata al comitato di amministrazione il quale convoca l'assemblea entro i successivi trenta giorni.

2. L'assemblea ordinaria è convocata mediante una comunicazione affissa all'interno della sede e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o sul sito istituzionale del comune. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

3. L'assemblea straordinaria è convocata con le modalità previste per quella ordinaria.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli utenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli utenti presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli utenti maggiorenni presenti.

5. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti i tre quarti degli utenti; in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti i 2/5 degli utenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli utenti maggiorenni presenti.

6. L'assemblea è presieduta dal presidente del comitato di amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa tra i presenti. I verbali sono redatti dal segretario designato dall'assemblea al momento dell'inizio della seduta tra i presenti. I verbali sono sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

7. L'assemblea vota per alzata di mano.

8. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e allo statuto obbligano tutti gli utenti, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 9.

Comitato di amministrazione

1. Il comitato di amministrazione è composto da cinque componenti compreso il presidente, eletti dagli utenti iscritti nelle liste elettorali con le modalità previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale

2. Il comitato di amministrazione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del nuovo comitato di amministrazione.

3. Nel caso in cui, per dimissioni, morte, decadenza o altro impedimento, uno dei componenti del comitato di amministrazione viene meno, subentra il primo dei non eletti. Il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nel caso in cui decadano contemporaneamente oltre la metà dei componenti del comitato di amministrazione e non sia possibile la loro sostituzione saranno indette nuove elezioni.

4. I componenti del comitato di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, sono considerati dimissionari e sostituiti.

5. Il comitato di amministrazione provvede a:

- a) eleggere al suo interno il presidente;
 b) gestire il demanio collettivo civico e i diritti d'uso civico a beneficio della collettività;
 c) adottare il proprio regolamento di funzionamento;
 d) predisporre i seguenti atti:
- 1) lo statuto,
 - 2) il regolamento per la gestione degli usi civici di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/2014;
 - 3) il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico di cui all'art. 7 della legge regionale n. 27/2014;
 - 4) il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di accompagnamento;
 - 5) la proposta di mutamento di destinazione, di alienazione e di affidamento in gestione dei beni del demanio collettivo civico;
 - 6) le proposte di sistemazione;
 - 7) il progetto di liquidazione dei diritti d'uso civico;
- e) inviare al consiglio comunale il bilancio e la relazione annuale sulle attività svolte per la gestione degli usi civici;
 f) vigilare sul corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti;
 g) svolgere ogni altra attività non di competenza dell'assemblea degli utenti.

Art. 10.

Riunioni del comitato di amministrazione

1. Il comitato di amministrazione si riunisce in unica convocazione almeno volte all'anno e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano tre componenti.

2. Il comitato di amministrazione è presieduto dal suo presidente o in sua assenza da altro componente designato.

3. I verbali sono redatti da uno dei componenti che funge da segretario e sottoscritti dal verbalizzante e dal presidente.

4. Il comitato di amministrazione è convocato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione e può essere convocato mediante raccomandata, facsimile o e-mail che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta tramite telegramma o telefonata con almeno ore/giorni di preavviso.

5. Le riunioni del comitato di amministrazione sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti ai quali spetta un solo voto.

6. I verbali di ogni riunione, sono sottoposti all'approvazione del comitato di amministrazione stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.


Art. 11.

Presidente

1. Il presidente rappresenta l'ASBUC a tutti gli effetti di fronte a terzi e anche in giudizio. Presiede sia l'assemblea che il comitato di amministrazione. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato di amministrazione.

2. Al presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'ASBUC nei confronti degli utenti e di terzi; è consegnatario dei mezzi d'esercizio e dei beni in uso all'ASBUC.

3. Il presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.



Art. 12.

Struttura organizzativa

1. L'ASBUC può avvalersi di una struttura organizzativa flessibile e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari, definita nel regolamento di funzionamento del comitato di amministrazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli ambiti omogenei di attività dell'ASBUC e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate.

3. I responsabili di tali strutture, scelti tra gli utenti assumono la responsabilità tecnica e gestionale delle attività, formulano la proposta per la parte di attività di competenza, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione e adottano tutti gli atti di amministrazione conseguenti. Redigono, inoltre, una relazione annuale sull'attività svolta dalla struttura medesima e la trasmettono al presidente.

Art. 13.

Segretario tesoriere

1. Il segretario tesoriere è nominato dal comitato di amministrazione per la durata dello stesso preferibilmente tra i suoi componenti.

Capo IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 14.

Risorse economiche

1. L'ASBUC trae le sue risorse economiche da:

- a) proventi derivanti dalla gestione economico-produttiva del demanio collettivo civico;
- b) entrate derivanti da affitti, locazioni, vendite;
- c) entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati dagli utenti;
- d) entrate derivanti dai contributi a vario titolo ricevuti dai non utenti;
- e) contributi di enti e istituzioni pubbliche;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) interessi attivi maturati sulle somme in giacenza presso gli istituti bancari o uffici postali e dalle rendite finanziarie scaturenti da investimenti in titoli del debito pubblico secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 27/2014.

2. L'ASBUC può inoltre costituire fondi di riserva, derivanti dalle eccedenze di bilancio per coprire eventuali disavanzi derivanti dalla gestione del patrimonio.

3. I proventi non sono ripartiti tra gli utenti.

4. Le somme derivanti dalle alienazione e dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico sono investite in titoli del debito pubblico intestati all'ASBUC con vincolo in favore della Regione Toscana.

Art. 15.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione per l'esercizio successivo è approvato dall'assemblea ordinaria entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno seguente, in caso di motivata proroga.

3. Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente è approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno ed è accompagnato dalla relazione allo stesso che evidenzia gli scostamenti delle singole voci di bilancio rispetto al preventivo.

4. Il bilancio consuntivo deve restare depositato, a disposizione degli utenti, per almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per l'approvazione dell'assemblea.

5. Il presidente del comitato di amministrazione invia il bilancio preventivo e quello consuntivo al sindaco per l'esercizio del controllo contabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 27/2014.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente statuto è esclusivamente competente il Foro di

Art. 17.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato dallo statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del codice civile e delle sue disposizioni di attuazione.

ALLEGATO 2

Statuto tipo del Comune di quale soggetto gestore dei beni di uso civico di
(legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico")

Capo I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO


Art. 1.

Denominazione e sede

1. È costituita l'amministrazione separata dei beni di uso civico del comune di, in qualità di soggetto gestore ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 27/2014, di seguito denominata Amministrazione separata di, con sede in essa è retta dal presente statuto e dalle disposizioni della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).

2. L'Amministrazione separata di può avere sedi distaccate.

3. L'Amministrazione separata di ha durata illimitata.



Art. 2.

Scopo istituzionale e attività

1. L'Amministrazione separata di amministra gli usi civici degli utenti residenti e non persegue finalità di lucro.

2. L'Amministrazione separata di tutela gli interessi e i diritti degli utenti attraverso la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico di cui all'allegato 1, persegue la solidarietà nei confronti degli utenti meno abbienti.

3. L'Amministrazione separata di inoltre:

a) favorisce, promuove e coordina, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio collettivo civico, ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche in particolare del settore agro – silvo – pastorale, dell'artigianato, del turismo, del commercio della tutela ambientale e di ogni altro settore atto al perseguimento dello sviluppo sostenibile del territorio e degli utenti;

b) compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni di natura anche mobiliare, immobiliare, tecnico-scientifica necessarie o utili alla realizzazione degli scopi istituzionali e comunque sia, direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi;

c) può alienare ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 27/2014, acquistare e permutare i beni del demanio collettivo civico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

d) può condurre in proprio o affidare la gestione dei beni del demanio collettivo civico;

e) può associarsi a istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, purché siano salvaguardati e ben riconoscibili il demanio collettivo civico e i diritti di uso civico;

f) può ricevere contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano oltre a proventi a plusvalori di specifica spettanza;

g) può erogare contributi a istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della collettività.

Art. 3.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Amministrazione separata di è costituito da:

a) beni del demanio collettivo civico e diritti d'uso civico *in re aliena* [descrivere l'origine e i documenti fondanti] di cui all'allegato 1 al presente statuto del quale è parte integrante e sostanziale [l'allegato deve contenere le particelle catastali dei beni o dei terreni gravati da diritto d'uso civico];

b) tutti i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e inventariati.

Capo II

UTENTI

Art. 4.

Utenti

1. Sono utenti dell'Amministrazione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) e dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 27/2014, i soggetti residenti nel di.....

Art. 5.

Perdita della qualità di utente

1. La qualità di utente viene meno con lo spostamento di residenza in altro comune.

Capo III

ORGANI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 6.

Organi dell'Amministrazione separata

1. Gli organi dell'Amministrazione separata sono:

a) l'assemblea degli utenti;

b) il comitato di amministrazione separata degli usi civici, di seguito denominato «comitato di amministrazione»;

c) il presidente del comitato di amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 27/2014, le funzioni dell'assemblea degli utenti sono svolte da [individuare organo comunale]. Le funzioni del comitato di amministrazione sono svolte da ... [indicare l'organo comunale]. Le funzioni del presidente del comitato di amministrazione sono svolte dal sindaco.

3. Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari può spettare il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità definite dal comitato di amministrazione.

Art. 7.

Assemblea degli utenti

1. L'assemblea adotta i seguenti atti:

a) lo statuto e le sue modifiche;

b) il regolamento per la gestione degli usi civici;

c) il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico;

d) il bilancio preventivo e consuntivo;

e) gli atti di sistemazione di cui alla legge n. 1766/1927;

f) la nomina del componente della commissione di conciliazione e il rilascio del relativo mandato;

g) il progetto di liquidazione dei diritti d'uso civico.

2. Ogni componente dell'assemblea ha diritto a un voto. È ammessa la partecipazione in assemblea mediante delega scritta da conferirsi esclusivamente a un altro utente maggiorenne, il quale non potrà avere più di due deleghe.

Art. 8.

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente del comitato di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso presidente oppure almeno due componenti del comitato di amministrazione o un decimo degli utenti maggiorenni ne facciano richiesta. La richiesta deve essere inoltrata al comitato di amministrazione il quale convoca l'assemblea, fissando la riunione, entro i successivi trenta giorni.

2. L'assemblea è convocata mediante una comunicazione affissa all'interno della sede e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o sul sito istituzionale del comune. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

3. L'assemblea straordinaria è convocata con le modalità previste per quella ordinaria.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli utenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli utenti maggiorenni presenti.

5. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti degli utenti.



6. L'assemblea è presieduta dal presidente del comitato di amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa tra i presenti. I verbali sono redatti dal segretario designato dall'assemblea tra i presenti al momento dell'inizio della seduta. I verbali sono sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

7. L'assemblea vota per alzata di mano.

8. Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti gli utenti, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 9.

Comitato di amministrazione

1. Il comitato di amministrazione è composto da componenti compreso il presidente, scelti tra i componenti del[vedi art. 6, comma 2].

2. Il comitato di amministrazione ha la stessa durata dell'organo comunale competente e resta in carica comunque fino all'insediamento del nuovo comitato di amministrazione.

3. Nel caso in cui, per dimissioni, morte, decadenza o altro impedimento, uno dei componenti del consiglio di amministrazione viene meno, subentra un altro componente dell'organo comunale. Il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. I componenti del comitato di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, sono sostituiti.

4. Il comitato di amministrazione provvede a:

- a) gestire degli usi civici a beneficio della collettività;
- b) adottare del proprio regolamento di funzionamento;
- c) predisporre i seguenti atti:

- 1) statuto,
- 2) regolamento per la gestione degli usi civici;
- 3) piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo

civico;

4) bilancio preventivo e consuntivo;

5) la proposta di mutamento di destinazione, di alienazione e di affidamento in gestione dei beni del demanio collettivo civico;

6) le proposte di sistemazione;

7) il progetto di liquidazione dei diritti d'uso civico;

d) inviare al consiglio comunale il bilancio e la relazione annuale sulle attività svolte per la gestione degli usi civici;

e) vigilare sul corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti;

f) svolgere ogni altra attività non di competenza dell'assemblea degli utenti.

Art. 10.

Riunioni del comitato di amministrazione

1. Il comitato di amministrazione si riunisce in unica convocazione almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano tre componenti.

2. Il comitato di amministrazione è presieduto dal suo presidente o in sua assenza da altro componente designato.

3. I verbali sono redatti da uno dei componenti che funge da segretario.

4. Il comitato di amministrazione è convocato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione e può essere convocato mediante raccomandata, facsimile o e-mail che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta tramite telegramma o telefonata con almeno tre giorni di preavviso.

5. Le riunioni del comitato di amministrazione sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti ai quali spetta un solo voto.

6. I verbali di ogni riunione, sono sottoposti all'approvazione del comitato di amministrazione stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Art. 11.

Presidente

1. Il presidente del comitato di amministrazione è il sindaco.

2. Il presidente rappresenta il soggetto gestore a tutti gli effetti di fronte a terzi e anche in giudizio. Presiede sia l'assemblea che il comitato di amministrazione. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato di amministrazione.

3. Al presidente spetta la firma degli atti che impegnano il soggetto gestore nei confronti degli utenti e di terzi; è consegnatario dei mezzi d'esercizio e dei beni in uso.

4. Il presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 12.

Segretario tesoriere

1. Il segretario tesoriere è nominato dal comitato di amministrazione per la durata dello stesso tra i suoi componenti.

Capo IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 13.

Risorse economiche

1. Il soggetto gestore trae le sue risorse economiche da:

a) proventi derivanti dalla gestione economico-produttiva del demanio collettivo civico;

b) entrate derivanti da affitti, locazioni, vendite;

c) entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati dagli utenti;

d) entrate derivanti dai contributi a vario titolo ricevuti dai non utenti;

e) contributi di enti e istituzioni pubbliche;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) interessi attivi maturati sulle somme in giacenza presso gli istituti bancari o uffici postali e dalle rendite finanziarie scaturenti da investimenti in titoli del debito pubblico secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 27/2014.

2. Il soggetto gestore può inoltre costituire fondi di riserva, derivanti dalle eccedenze di bilancio per coprire eventuali disavanzi derivanti dalla gestione del patrimonio.

3. I proventi non sono ripartiti tra gli utenti.

4. Le somme derivanti dalle alienazione e dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico sono investite in titoli del debito pubblico intestati al soggetto gestore con vincolo in favore della Regione Toscana.

Art. 14.


Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione per l'esercizio successivo è approvato dall'assemblea ordinaria entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno seguente, in caso di motivata proroga.

3. Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente è approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno.

4. Il bilancio consuntivo deve restare depositato, a disposizione degli utenti, per almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per l'approvazione dell'assemblea.



5. Il presidente del comitato di amministrazione invia il bilancio preventivo e quello consuntivo al revisore dei conti del comune stesso.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente statuto è esclusivamente competente il Foro di

Art. 16.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato dallo statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del codice civile e delle sue disposizioni di attuazione.

15R00278

REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2015, n. 3/REG.

Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 ordinario del 19 agosto 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale n. 1 del 18.06.2015 del Consiglio regionale - II Commissione consiliare permanente, in sede deliberante;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. In attuazione dell'articolo 19-bis della legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) il presente Rego-

lamento disciplina le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 28/2011 e dell'attestazione di "deposito sismico" di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

2. Per "Uffici competenti" si intendono gli uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con competenza sul territorio provinciale o di area vasta, o sub-provinciale.

Art. 2.

Denuncia dei lavori

1. L'istanza per la richiesta di "autorizzazione sismica" o attestazione di avvenuto "deposito sismico", di seguito denominata anche "istanza", "denuncia" o "preavviso scritto", consiste nella presentazione del progetto esecutivo e dei relativi allegati, a cura del committente dei lavori. Il contenuto minimo della documentazione da allegare all'istanza è definito all'articolo 3.

2. L'istanza di cui al comma 1 è valida anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 (articolo 8, comma 6, l.r. 28/2011), se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa sui materiali, abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

3. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare l'istanza di cui al comma 1:

- a) il titolare del permesso di costruire;
- b) il richiedente il titolo abilitativo;
- c) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori;
- d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 380/2001.

4. In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare istanza, il Responsabile Unico del Procedimento.

5. La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori, allo Sportello Unico per l'Edilizia (di seguito S.U.E.) competente per territorio (articolo 5 del d.p.r. n. 380/2001), al quale compete la trasmissione dell'istanza agli Uffici competenti, entro 5 giorni dal ricevimento. Nelle more dell'istituzione del S.U.E., l'istanza può essere presentata direttamente agli Uffici competenti per territorio.

6. Per gli Uffici competenti dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, la presentazione di cui al comma 5, si intende assolta con l'acquisizione del protocollo informatico rilasciato dal sistema.

7. L'istanza contiene l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del committente, del progettista architettonico, del progettista strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore.



8. La documentazione inerente i lavori da allegarsi all'istanza, da redigersi nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel progetto architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che definisce compiutamente ed in ogni dettaglio l'intervento da realizzare, i cui contenuti minimi sono descritti nell'articolo 3.

9. L'istanza contiene altresì:

a) asseverazione dei progettisti relativa a:

1) conformità degli elaborati redatti alla normativa vigente;

2) conformità degli elaborati strutturali agli elaborati architettonici oggetto di titolo abitativo;

3) livello esecutivo della progettazione e completezza della stessa;

4) redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;

5) rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

6) rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;

7) conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;

8) inizio dei lavori ancora non avvenuto (asseverato anche dal direttore dei lavori);

b) asseverazione del geologo da cui risulti la conformità degli elaborati di propria competenza alla normativa vigente e dell'avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica del sito in riferimento all'opera da realizzare;

c) asseverazione del costruttore che si impegna alla realizzazione dell'opera come descritta nel progetto e che la denuncia dei lavori, già completa della Relazione illustrativa delle caratteristiche, delle qualità e delle dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, è da ritenersi valida anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001, così come previsto dall'articolo 8, comma 6 della l.r. n. 28/11.

10. All'istanza sono allegate le ricevute attestanti il pagamento del Contributo Regionale e delle Spese di istruttoria di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011 secondo le modalità che sono indicate dalla Giunta regionale, in base ai criteri generali dettati in Appendice 4 al presente Regolamento. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento determina la non ricevibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011 e l'immediata restituzione della stessa all'interessato.

11. La denuncia di inizio dei lavori, da comunicare ai soggetti di cui al comma 5, sottoscritta dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all'articolo 7, comma 6 ed all'articolo 9, comma 4, della l.r. n. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio dell'attestazione di avvenuto autorizzazione/deposito, pena la sua decadenza. L'omessa denuncia di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011, da corrispondere agli Uffici competenti per territorio.

12. Per "inizio dei lavori" di cui al comma 11, si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere.

13. In caso di cessazione dell'incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, il committente ne dà tempestiva notizia per iscritto agli Uffici competenti, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegando la dichiarazione di accettazione dell'incarico. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 65 del d.p.r. n. 380/2001.

14. Per appalti di lavori pubblici è consentito effettuare la denuncia dei lavori omettendo l'indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente. L'Ufficio competente effettua le attività istruttorie e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio della "autorizzazione sismica", ovvero del "deposito sismico", alla comunicazione del nominativo del costruttore e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001, così come previsto dall'articolo 8, comma 6 della l.r. n. 28/11.

15. Per le attività produttive, l'istanza è presentata esclusivamente dal soggetto interessato, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), al quale compete la trasmissione dell'istanza agli Uffici competenti, entro cinque giorni dal ricevimento.

Art. 3.

Documentazione minima

1. Le disposizioni del presente articolo:

a) sono volte a definire la documentazione minima da presentare a corredo dell'istanza di deposito sismico o di rilascio dell'autorizzazione sismica a norma dell'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del d.p.r. 380/2001;

b) si applicano per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti.


2. Ai fini della verifica di completezza dell'istanza per il rilascio del deposito sismico o dell'autorizzazione sismica, i progetti strutturali di livello esecutivo, sono composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto dal d.p.r. 380/2001 e dalle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni:

a) relazione tecnica generale;

b) progetto architettonico (articolo 93, comma 3, d.p.r. 380/2001);

c) relazione sintetica del progetto strutturale (schema approvato dalla Giunta regionale);

d) relazione di calcolo strutturale (articolo 65, comma 3, d.p.r. 380/2001 - paragrafo 10.2 NTC 2008);



e) relazione sui materiali (articolo 65, comma 3, d.p.r. 380/2001 - paragrafi 10.1 e 11 NTC 2008);

f) elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, d.p.r. 380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008);

g) piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera (paragrafo 10.1 NTC 2008);

h) relazioni specialistiche sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera (articolo 65 comma 3, e articolo 93 commi 4 e 5, d.p.r. n. 380/2001 - paragrafi 10.1, 3 e 6 NTC 2008), anche in considerazione delle indicazioni contenute nella Carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo (carta delle MOPS) rilevate dallo studio di microzonazione sismica di Livello 1 e negli approfondimenti superiori (Livello 2 e 3), ove disponibili:

1) relazione geologica e modellazione sismica del sito (paragrafi 6.2.1 e 3.2 NTC 2008);

2) relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (paragrafo 6.2.2 NTC 2008);

3) relazione geotecnica sulle fondazioni e verifiche della sicurezza e delle prestazioni (paragrafi 6 e 7 NTC 2008).

3. In aggiunta agli elaborati di cui al comma 2, i progetti strutturali di livello esecutivo relativi alle costruzioni esistenti sono composti altresì dai seguenti documenti:

a) elaborati grafici del rilievo geometrico-strutturale (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);

b) elaborati grafici del rilievo del danno se presente (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);

c) caratterizzazione meccanica dei materiali (paragrafo 8.5.3 NTC 2008);

d) livelli di conoscenza e fattori di confidenza (paragrafo 8.5.4 NTC 2008);

e) valutazione della sicurezza (paragrafi 8.3 e 8.5 NTC 2008);

f) documentazione fotografica (stato di fatto).

4. Ogni elaborato (relazione, tabulato di calcolo, piano di manutenzione, ...) è singolarmente fascicolato, riporta su ciascuna facciata la numerazione progressiva e totale delle pagine che lo costituiscono (esempio: 1 di 20 o 1/20) e reca sul frontespizio il totale del numero di facciate di cui esso è costituito.

5. Nelle more della realizzazione del sistema informativo unico per la presentazione delle pratiche, la documentazione di cui ai commi 3 e 4 è prodotta in:

a) due copie cartacee ed una copia informatizzata (con indicazione dei riferimenti del progetto sulla copertina) se l'istanza è presentata direttamente agli Uffici competenti;

b) due copie cartacee e due copie informatizzate se l'istanza è presentata allo Sportello unico per l'edilizia (S.U.E.) il quale trasferisce, entro cinque giorni, le due copie cartacee e una copia digitale agli Uffici competenti per territorio. Il S.U.E. provvede al ritiro, presso gli Uffici competenti, della copia cartacea vidimata da restituire al committente.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano agli Uffici competenti già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, fermo restando l'obbligo di presentazione al S.U.E. di una copia digitale della documentazione di cui ai commi 3 e 4, per i Comuni in cui esso è istituito. Tale obbligo si intende implicitamente assolto qualora il sistema informatico consenta al S.U.E. l'accesso in visualizzazione, tramite procedura di autenticazione, di tutte le pratiche presentate presso il Comune di riferimento.

7. Ciascuna copia del progetto è custodita in idonea custodia, recante gli stessi dati riportati sul frontespizio del modello allegato alla denuncia dei lavori; i progetti privi dell'apposita custodia sono irricevibili da parte degli uffici preposti alla loro accettazione e restituiti immediatamente all'interessato.

Art. 4.

Deposito sismico

1. Il "deposito sismico" è obbligatorio per i lavori di cui all'articolo 9 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zona 3), come individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 438 del 29 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della medesima legge regionale.

2. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori presenta il preavviso scritto e deposita il progetto e gli allegati, ai sensi dell'articolo 3, agli uffici indicati all'articolo 2, comma 5, i quali rilasciano la ricevuta di avvenuto deposito. Nel caso di deposito al S.U.E. o allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), questi rilasciano all'interessato la ricevuta di avvenuto deposito e la trasmettono agli Uffici competenti per territorio, entro il termine di cinque giorni dal deposito, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Gli uffici di cui al comma 2 verificano, senza entrare nel merito dei contenuti tecnico-amministrativi della pratica presentata, la completezza della documentazione, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 7, comma 2, lettera a), certificando l'accettabilità dell'istanza attraverso la "ricevuta" di avvenuto deposito di cui al comma 2, datata, timbrata e firmata da parte dell'addetto dell'Ufficio competente deputato al rilascio. La carenza anche di un solo documento tra quelli minimi richiesti, determina la non ricevibilità del progetto e la relativa immediata restituzione all'interessato, previa verbalizzazione dei motivi ostativi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli Uffici competenti già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di completezza documentale è automaticamente effettuata dal sistema in modo propedeutico all'acquisizione della denuncia.

4. L'Ufficio competente, acquisita la documentazione di cui al comma 2, avvia l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento di attestazione di avvenuto "deposito sismico", da adottarsi entro il termine di venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della stessa.



5. L'Ufficio competente verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa con particolare riguardo a:

- a) condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico";
- b) correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c) rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d) completezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e) competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale.

6. Ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'Ufficio competente ne comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il procedimento è interrotto fino alla presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e comunque non oltre trenta giorni. L'interruzione può verificarsi una sola volta. Il termine dei venti giorni di cui al comma 4, riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Trascorso infruttuosamente tale termine o persistendo i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il Dirigente dell'Ufficio competente dichiara la non depositabilità della stessa e ne dà comunicazione contestuale all'interessato, al progettista, al direttore dei lavori ed agli uffici comunali.

7. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico e ne dà comunicazione contestuale all'interessato, al progettista, al direttore dei lavori, al S.U.E. o S.U.A.P. ovvero agli uffici comunali. Costituiscono parte integrante della suddetta attestazione una copia del progetto e la relativa documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall'Ufficio competente.

8. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di attestazione del deposito sismico di cui al comma 7, da custodire in cantiere con i relativi allegati vistati. Il ritiro del provvedimento può essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, la copia analogica da custodire in cantiere è stampata, a cura del committente, dal file vidimato con timbro e firma elettronica dell'Ufficio competente.

9. Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che comportano varianti sostanziali rispetto a quelli oggetto di un precedente provvedimento di deposito sismico. Nel caso di varianti in corso d'opera le prescrizioni di cui al comma 8, sono riferite all'effettivo inizio dei lavori interessati dalla variante.

10. Nel caso si chieda il rinnovo dell'istanza di cui è stata dichiarata la non depositabilità ovvero per decorrenza dei termini di cui all'articolo 9, comma 4, della l.r. n. 28/2011, le spese di istruttoria per la nuova pratica ammontano al 30 per cento di quelle previste all'articolo 15 della l.r. 28/2011.

11. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 4, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

Art. 5.

Controlli sui depositi sismici

1. Gli Uffici competenti svolgono attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali è stato emesso il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011.

2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso gli Uffici competenti, nella misura del 10 per cento degli attestati di avvenuto deposito emessi nel mese precedente.

3. Le estrazioni di cui al comma 2 sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente dell'ufficio competente con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli Uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.

4. Gli Uffici competenti inviano la comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al titolare del provvedimento di "deposito sismico", al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ove presente, ed agli uffici comunali competenti.

5. L'attività di controllo sulla progettazione è finalizzata a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 7, comma 2, lettere a) e b).


6. Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione. Gli Uffici competenti adottano le procedure e la tempistica previste dall'articolo 8, commi 3, 4 e 5 della l.r. 28/2011.

7. In caso di esito positivo, gli Uffici competenti emettono il provvedimento finale e lo comunicano ai soggetti di cui al comma 4, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione, definite all'articolo 8.

8. Qualora gli elaborati progettuali non risultino conformi a quanto stabilito all'articolo 3 o le integrazioni richieste non siano state prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte o in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, il provvedimento finale emesso dal Dirigente dell'Ufficio competente ha esito negativo.

9. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento comporta l'annullamento dell'attestazione di avvenuto "deposito sismico" precedentemente emesso e, conseguentemente:

- a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;
- b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l'attivazione delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001, e le relative segnalazioni agli ordini e collegi professionali;



c) nel caso di lavori già collaudati, oltre a quanto prescritto alla lettera b), la comunicazione al committente e all'Ufficio comunale competente, dell'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.

10. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 6, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

Art. 6.

Autorizzazione sismica

1. L'“autorizzazione sismica” è obbligatoria per i lavori di cui all'articolo 7 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2).

2. Nelle zone a bassa sismicità (zona 3), l'“autorizzazione sismica” è obbligatoria nei seguenti casi (articolo 7, comma 2, l.r. 28/2011):

a) interventi edilizi ricadenti nelle “zone di attenzione per instabilità di versante attiva” (ex zone suscettibile di instabilità di versante attiva) individuate nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) o, in assenza dello studio di microzonazione sismica, nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3), determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Per tali interventi, al progetto è allegato lo stralcio della carta delle MOPS o del PAI, su cui è individuata l'area di intervento ed una specifica relazione sugli interventi in progetto che verifichi l'influenza degli stessi sulla stabilità globale dell'area; in tali zone il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole di compatibilità idrogeologica o equivalente rilasciato dal Dipartimento della Giunta regionale competente in materia;

b) progetti presentati a sanatoria e a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) interventi relativi ad edifici a carattere “strategico” o “rilevante” di interesse regionale (Elenchi A e B in allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 recante “Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14.01.2008) e alla Classificazione sismica del territorio regionale” e s.m.i.) e di interesse statale (Allegato 1 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”” e s.m.i.);

d) interventi di sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001;

e) interventi relativi ad edifici ubicati in aree classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3) e determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), individuate nei vigenti Piani stralcio

di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001.

3. Sono da escludere dalle fattispecie di cui al comma 2, lettera a), gli interventi da effettuarsi nelle aree classificate ad instabilità di versante “quiescente” o “inattiva” nella carta delle MOPS dello studio di microzonazione sismica di Livello 1, ovvero nelle zone a pericolosità moderata P1 e nelle zone a rischio idrogeologico moderato R1 o medio R2, per i quali si procede ad effettuare il “deposito sismico” di cui all'articolo 4. All'istanza è allegata una specifica relazione sugli interventi in progetto in merito alla stabilità globale e alle condizioni idrogeologiche della zona, alla progettazione ed al calcolo ai sensi delle NTC 2008 di eventuali opere di stabilizzazione, consolidamento o drenaggio, ritenute necessarie dal progettista.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione sismica sono stabilite negli articoli 2 e 3.

5. Con la presentazione della richiesta di “autorizzazione sismica”, l'Ufficio competente avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di “autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'avvio del procedimento.


6. L'Ufficio competente, nell'ambito dell'attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 7.

7. L'Ufficio competente, qualora riscontri la non completezza della documentazione secondo quanto indicato all'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 2, entro dieci giorni dall'acquisizione al protocollo dell'istanza, può far richiesta di integrazione documentale, direttamente agli interessati, dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento (articolo 8, comma 5, l.r. 28/2011). Il termine dei sessanta giorni riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in trenta giorni, decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione è negata ed è comunicata contestualmente al richiedente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali.

8. Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio competente può richiedere agli interessati, anche mediante convocazione per le vie brevi, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.

9. Il termine dei sessanta giorni può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'autorizzazione si intende negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi.

10. In caso di diniego, la richiesta di autorizzazione è archiviata con provvedimento motivato del Dirigente dell'Ufficio competente e comunicata al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.



11. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica". Costituiscono parte integrante del provvedimento: l'istanza della denuncia dei lavori, le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall'ufficio competente. Il provvedimento di autorizzazione sismica è comunicato al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.

12. I lavori strutturali e le varianti sostanziali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "autorizzazione sismica" da custodire in cantiere. Il ritiro dell'autorizzazione può essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, il ritiro coincide con la corretta ricezione via PEC dell'autorizzazione da parte del committente o del suo delegato e la copia cartacea da custodire in cantiere è ricavata dalla stampa, a cura del committente, dei file firmati elettronicamente, trasmessi dall'Ufficio competente.

13. Per gli interventi di sopraelevazione di cui al comma 2, lettera *d*), il rilascio dell'autorizzazione sismica è valido anche ai fini della certificazione preventiva di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001 (articolo 7, comma 4, l.r. 28/2011).

14. L'inizio dei lavori, da comunicare con le modalità stabilite al comma 11 dell'articolo 2, avviene entro il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. n. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio dell'attestazione di autorizzazione, pena la sua decadenza.

15. Il rinnovo dell'autorizzazione decaduta e la nuova autorizzazione conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, sono rilasciati dall'Ufficio competente, previo pagamento del 30 per cento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011.

16. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 5, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

Art. 7.

Controlli sulla progettazione

1. Nella valutazione del progetto, l'Ufficio competente, dopo la verifica di completezza e regolarità formale del progetto esecutivo riguardante le strutture, prende in esame primariamente i contenuti della "Relazione sintetica del progetto strutturale." (redatta sulla base dello schema proposto dal Tavolo tecnico di coordinamento delle province (TTCP) ed approvato dalla Giunta regionale), procedendo, ove necessario, all'esame delle elaborazioni di maggior dettaglio presenti nelle restanti parti del progetto, a cui la relazione sintetica fa espresso rimando.

2. In particolare, il controllo del progetto è articolato nelle seguenti attività:

a) verifica della completezza formale del progetto, con particolare riguardo alla:

1) completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa: istanza di autorizzazione/deposito; asseverazioni; versamento del Contributo regio-

nale e delle Spese di istruttoria; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali documenti sono prodotti utilizzando la modulistica unificata redatta sullo schema approvato dalla Giunta regionale su proposta del TTCP;

2) completezza e regolarità formale degli elaborati del progetto: corrispondenza con l'elenco degli elaborati progettuali di cui all'articolo 3; presenza della relazione sintetica; leggibilità degli elaborati; regolarità della sottoscrizione e timbratura degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento; numerazione delle pagine degli elaborati costitutivi del progetto;

b) controllo di conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, con particolare riguardo alla:

1) corrispondenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;

2) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali e dei particolari esecutivi limitatamente alle parti strutturali;

3) conformità del progetto architettonico con il progetto strutturale;

4) congruenza tra i parametri geologici e geotecnici con il progetto strutturale;

5) rispetto della qualità dei materiali e dei prodotti per uso strutturale (paragrafo 11 NTC 2008) e corrispondenza tra le caratteristiche meccaniche dei materiali adottati e l'indicazione degli stessi negli altri elaborati progettuali e di calcolo;

6) completezza ed analisi dei contenuti della Relazione sintetica, diretta a valutare la conformità degli elementi essenziali del progetto ivi descritti, alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e alle eventuali prescrizioni contenute nei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

7) adeguatezza e completezza del rilievo geometrico-strutturale per le costruzioni esistenti;

8) adeguatezza delle indagini per le costruzioni esistenti;

9) presenza della verifica di tutti gli elementi resistenti;

10) presenza di opportune verifiche di stabilità del sito in assenza ed in presenza dell'opera e di adeguato sistema di regimazione delle acque per gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate a pericolosità elevata (P2) e molto elevata (P3) o a rischio idrogeologico elevato (R3) e molto elevato (R4) individuate nei vigenti PAI, negli abitati da consolidare (ex articolo 2, l. 64/1974 e articolo 61 d.p.r. 380/2001) o, in mancanza, nelle zone ad instabilità di versante attiva perimetrata nelle carte delle MOPS.

3. Nelle ordinarie attività istruttorie dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, l'Ufficio competente non ha l'obbligo di effettuare:

a) prove sui materiali e sulle strutture, indagini sui terreni, con risorse tecniche e strumentali proprie;

b) elaborazioni autonome di calcolo;

c) validazione dei risultati ottenuti attraverso l'utilizzo di codici di calcolo automatico (paragrafo 10.2 NTC 2008);



d) esame di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale;

e) valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali del progettista.

4. Il controllo del progetto non riguarda:

a) la progettazione degli elementi strutturali e non strutturali, regolata da specifiche normative di settore (ad es. macchine, impianti a fune, tralicci, pale eoliche, etc.);

b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, di cui comunque la progettazione tiene conto;

c) la progettazione nei confronti della resistenza all'incendio e alle altre azioni di carattere eccezionale (paragrafo 6, NTC 2008).

5. Per la verifica di ulteriori contenuti non specificati nel presente documento, fanno fede le attestazioni, asseverazioni e autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati (committente, progettista, costruttore, direttore dei lavori, collaudatore), ai sensi della vigente normativa.

Art. 8.

Controlli sulla realizzazione

1. L'Ufficio competente per territorio svolge attività di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica, ai sensi dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001.

2. Le attività di controllo sono effettuate con sopralluoghi in cantiere secondo regolamentazioni interne agli uffici di cui al comma 1. Il controllo è a campione mediante sorteggio in misura del 10 per cento delle pratiche autorizzate o depositate nel mese precedente. L'Ufficio provvede a comunicare agli interessati l'avvenuto sorteggio della pratica, e definisce le modalità di effettuazione dei successivi controlli in corso d'opera.

3. Per le pratiche sorteggiate, il controllo è finalizzato ad accertare:

a) che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico", comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;

b) la corretta avvenuta regolarizzazione delle "varianti sostanziali" (soggette ad autorizzazione/deposito in base alla zona sismica) o delle "varianti rilevanti" (soggette a deposito);

c) che il direttore dei lavori/collaudatore abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza del d.p.r. 380/2001 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nonché a quelli del presente regolamento;

d) la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;

e) la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla "autorizzazione sismica"/"deposito sismico".

4. A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni.

5. In presenza di varianti non sostanziali apportate in corso d'opera, il direttore dei lavori ne documenta la progettazione esecutiva in fase di presentazione della Relazione a Strutture Ultimate.

6. In presenza di varianti sostanziali apportate in corso d'opera e non autorizzate oppure in presenza di "varianti rilevanti" (articolo 12, comma 3, lettera B) per le quali non sia stato effettuato il preventivo deposito, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. n. 380/2001.

7. Nel caso di pratiche non sorteggiate e per quelle in cui sia già stato effettuato almeno un sopralluogo in corso d'opera in cantiere da parte dell'Ufficio competente, il direttore dei lavori può dichiarare ultimate le strutture ed è possibile procedere con le opere di finitura della costruzione e con le operazioni di collaudo, senza attendere un ulteriore sopralluogo.

8. Nel caso di pratiche soggette ad "autorizzazione" e di pratiche a "deposito" sorteggiate, in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera in cantiere, prima di dichiarare ultimate le strutture, il direttore dei lavori richiede il sopralluogo all'Ufficio competente, il quale effettua il sopralluogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della richiesta del direttore dei lavori. Decorso inutilmente questo termine, il direttore dei lavori può redigere la Relazione a Strutture Ultimate, allegando opportuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei principali particolari costruttivi, ed il collaudatore può procedere alle operazioni di collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.

9. I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, con l'assistenza degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001; nonché da soggetti vincolati all'Ufficio competente con qualsiasi rapporto di collaborazione.


Art. 9.

Certificato di rispondenza delle opere

1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del d.p.r. n. 380/2001, previa richiesta da parte dell'interessato, l'Ufficio competente rilascia, entro il termine di sessanta giorni, il certificato di cui all'articolo 62 del d.p.r. n. 380/2001, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del medesimo d.p.r. Ove, per motivate ragioni di complessità tecnica o procedurale, non sia possibile rispettare il termine di sessanta giorni, l'ufficio competente ne dà comunicazione al committente indicando i motivi e stabilendo il termine entro cui è rilasciato il certificato. In ogni caso, il termine non può superare il massimo stabilito dalla l. 241/90.

2. Il Certificato di rispondenza delle opere è rilasciato sulla base dei possibili accertamenti condotti dall'Ufficio competente, come normato dal presente Regolamento e sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni fornite dal progettista, direttore dei lavori e collaudatore.

3. Per i depositi sismici non sorteggiati, la conformità di cui al comma 1 è attestata dal collaudatore; per gli interventi non soggetti a collaudo è attestata dal direttore dei lavori il quale allega al certificato di conformità, la relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale.



Art. 10.

Direzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali.

2. Il direttore dei lavori:

a) vista tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;

b) comunica la data di inizio dei lavori (specificata all'articolo 2, comma 12) all'Ufficio competente, congiuntamente al committente ed al costruttore (articoli 7 e 9, l.r. 28/2011);

c) assicura che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico;

d) assicura la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;

e) cura l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;

f) vista periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale di cui alla lettera *e)* e ne garantisce la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, unitamente al provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" ed ai relativi atti progettuali;

g) allega alla Relazione a Strutture Ultimate la documentazione fotografica dei principali particolari costruttivi non più ispezionabili;

h) rilascia, al termine dei lavori, il certificato di conformità di cui al comma 3 dell'articolo 9, per lavori non soggetti a collaudo.

3. In caso di variante sostanziale, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il nuovo provvedimento di "autorizzazione sismica". In caso di "variante rilevante" il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo avere acquisito la ricevuta di avvenuto "deposito sismico" delle strutture così come modificate. In caso di "variante non sostanziale" aggiorna gli elaborati progettuali e redige una relazione sulle varianti apportate che è allegata alla Relazione a Strutture Ultimate insieme al "come costruito" (cd. "asbuilt").

4. Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori redige la Relazione a Strutture Ultimate e ne consegna una copia al collaudatore in corso d'opera. Tale relazione è presentata in duplice originale, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, all'Ufficio competente per territorio, che avvia l'istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della Relazione a Strutture Ultimate, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.

5. L'Ufficio competente nell'attività istruttoria di cui al comma 4, verifica:

a) il rispetto dei termini di legge;

b) la completezza degli atti;

c) la coerenza tra quanto riportato negli atti di cui alla lettera *b)* e quanto indicato nell'istanza, di autorizzazione/deposito.

6. Nel corso dell'istruttoria di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio competente può richiedere integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso.

7. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente attesta l'avvenuto e corretto deposito della Relazione a Strutture Ultimate e restituisce al direttore dei lavori una copia degli atti presentati. In caso di esito negativo, il Dirigente comunica il diniego di attestazione.

8. Il direttore dei lavori, nel caso in cui rassegni le proprie dimissioni o riceva la revoca dell'incarico, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio competente e contestualmente:

a) sospende i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente, al collaudatore e all'Ufficio competente;

b) al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione, sottoscritta anche dall'impresa esecutrice, sulle opere eseguite nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all'articolo 65, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, del d.p.r. 380/2001;

c) trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori, il provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso d'opera.

9. Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettui gli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 8, ad essi provvede il collaudatore in corso d'opera, che effettua ispezioni, prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.

10. Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento:

a) vista gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" in possesso del committente;

b) prende atto delle opere effettivamente realizzate e ne riscontra, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;

c) dispone la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d'opera e il costruttore.

11. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 13, attesta l'avvenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 10.

12. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico al collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante dandone comunicazione all'Ufficio competente.



13. In caso di revoca dell'incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di "autorizzazione sismica"/deposito sismico", gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del committente, ai fini della sottoscrizione degli stessi. Nella dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 13, il costruttore subentrante dà atto dell'avvenuta sottoscrizione degli elaborati progettuali. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, allegata alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 13, assolve all'obbligo di denuncia di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001.

14. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicate nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.

Art. 11.

Collaudo

1. Il collaudatore indicato dal committente nell'istanza di cui all'articolo 2 svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché del d.p.r. 380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), per le opere in cemento armato e a struttura metallica.

2. Il collaudatore vigila sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attività di vigilanza è redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori. È redatto un ulteriore verbale, eventualmente, prima di eseguire ciascuna variante sostanziale al progetto autorizzato o depositato.

3. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività svolte; ad essa sono allegati i verbali di cui al comma 2. Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della Relazione a Strutture Ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione della "Relazione a Strutture Ultimate" di cui all'articolo 65, comma 6 del d.p.r. 380/2001 (ex articolo 6, l. 1086/1971), agli atti di collaudo è allegata la relazione redatta dal direttore dei lavori per l'accettazione dei materiali.

4. Il collaudatore, nel caso previsto dall'articolo 9, comma 3, redige il Certificato di rispondenza delle opere.

5. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non sono ammessi Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi e Certificati di rispondenza, in forma parziale rispetto al progetto depositato o autorizzato.

6. Il collaudatore, d'intesa con il direttore dei lavori, programma e fa eseguire le prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.

7. Gli atti di collaudo statico sono redatti entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali. Tali atti, in duplice copia, sono trasmessi all'Ufficio competente suc-

cessivamente all'avvenuta attestazione della eventuale Relazione a Strutture Ultimate; l'Ufficio avvia l'istruttoria finalizzata all'attestazione dell'avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo, da rilasciarsi entro il termine di trenta, giorni dalla ricezione degli atti.

8. Nel corso dell'istruttoria di cui al comma 7, l'Ufficio competente può richiedere integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso.

9. L'Ufficio competente, nell'attività istruttoria degli atti di collaudo, verifica:

a) il rispetto dei termini di legge;

b) la completezza degli atti;

c) la coerenza tra quanto riportato negli atti di cui alla lettera b) e quanto indicato nell'istanza di cui all'articolo 2 e nella Relazione a Strutture Ultimate, ove prevista.

10. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente attesta l'avvenuto deposito degli atti di collaudo e restituisce al collaudatore copia dello stesso. In caso di esito negativo, emette un provvedimento motivato di diniego, dandone notizia anche al committente e agli Uffici comunali territorialmente competenti.

11. In caso di provvedimento positivo, il collaudatore o suo delegato ritira presso l'Ufficio competente, una copia del certificato di collaudo statico e ne trasmette copia al committente.

12. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d'opera, lo stesso redige una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui al presente articolo e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico. Tale relazione è consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante. In caso di dimissioni, il collaudatore ne dà immediata comunicazione all'Ufficio competente per territorio.

13. Il collaudatore subentrante:


a) prende atto delle opere effettivamente realizzate e riscontra ogni eventuale violazione delle norme sismiche;

b) verbalizza, in contraddittorio con il direttore dei lavori e con il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;

c) esamina la relazione del precedente collaudatore.

14. La dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del collaudatore subentrante, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 13, attesta l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 13.

15. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicati nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.



Art. 12.

Varianti al progetto originario

1. Le modifiche apportate in corso d'opera all'intervento previsto dalla denuncia dei lavori di cui all'articolo 2, si distinguono, ai fini sismici, in:

- a) "varianti sostanziali";
- b) "varianti rilevanti";
- c) "varianti non sostanziali".

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle varianti relative sia alle nuove costruzioni che agli interventi sulle costruzioni esistenti.

3. Sono considerate, in ogni caso, "varianti sostanziali" quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

- a) adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale;
- b) modifiche all'organismo strutturale nei seguenti casi:
 - 1) sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;
 - 2) creazione o eliminazione di giunti strutturali;
 - 3) variazioni della tipologia delle fondazioni (es. da superficiali a profonde);
 - 4) modifica, spostamento, nonché introduzione o eliminazione di elementi strutturali che creano una configurazione in falso;
 - 5) modifiche della rigidità nel piano degli impalcati e della copertura che determinino il passaggio da un comportamento a piano rigido ad un comportamento a piano non rigido, e viceversa;
 - 6) modifiche alla tipologia strutturale delle strutture sismo-resistenti, come definite al paragrafo 7 delle NTC 2008 per i vari tipi di materiali;

c) modifiche delle classi d'uso delle costruzioni o aumenti dei carichi globali in fondazione superiori ad un'aliquota del 10 per cento rispetto a quelli originariamente previsti.

4. Sono da considerare "varianti rilevanti" le varianti al progetto "autorizzato"/"depositato", i cui casi non rientrano nelle fattispecie indicate nei commi 3 e 9. Il Tavolo Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 16, ha facoltà di esprimersi su casi specifici e/o di dubbia interpretazione, adottando, se lo ritiene opportuno, apposite circolari informative.

5. In tutte le zone sismiche (1, 2 e 3), le "varianti rilevanti" possono essere realizzate nel corso dei lavori dopo aver preventivamente acquisito l'attestazione di "deposito sismico" del progetto relativo alla nuova configurazione strutturale, allegando gli elaborati ivi previsti. In tal caso il direttore dei lavori avvisa anche il collaudatore della variante effettuata.

6. Le "varianti rilevanti", per non ricadere nelle fattispecie delle "varianti sostanziali", rispettano comunque le seguenti condizioni:

a) la struttura nel suo complesso è ricalcolata con lo stesso tipo di analisi della struttura originaria;

b) qualora si effettuino analisi strutturali in cui è previsto il fattore di struttura "q", esso è debitamente rivalutato ed in ogni caso non può essere aumentato;

c) sia la struttura nel suo complesso che ciascun elemento strutturale risultano verificati positivamente con la nuova configurazione strutturale per tutti gli stati limite considerati;

d) il progetto di variante, compreso dei suoi dettagli costruttivi, è conforme a tutte le prescrizioni contenute nelle NTC 2008.

7. Nella relazione sintetica di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c, è presente un ulteriore paragrafo in cui sono messe in evidenza tutte le modifiche apportate al progetto precedentemente autorizzato o depositato, indicando esplicitamente le motivazioni per le quali le modifiche apportate non determinano una "variante sostanziale" ed attestando il rispetto delle condizioni di cui al comma 6.

8. In caso di presentazione di più "varianti rilevanti" consecutive, l'attribuzione di tale fattispecie va fatta rispetto al progetto originario (oggetto di autorizzazione/deposito) e non rispetto all'ultima "variante rilevante" effettuata; se nel confronto si rileva che gli interventi non ricadono più nelle condizioni definite nei commi 4, 5, 6 e 7, trattasi di "variante sostanziale".

9. Le seguenti varianti al progetto sono "non sostanziali":

a) variazioni inferiori al 10 per cento dell'altezza di interpiano o di altezza media in caso di copertura a falde inclinate, e comunque entro il 5 per cento di incremento dell'altezza massima della costruzione;

b) variazioni dei carichi globali (G1+G2+Q) non superiori al 20 per cento su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 10 per cento in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;

c) interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a condizione che tali interventi siano compatibili con le capacità portanti delle strutture cui sono direttamente collegate;


d) variazione della posizione della costruzione nella stessa area di sedime, qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni;

e) mancata esecuzione di opere già autorizzate o depositate, a meno che tali interventi non determinano variazioni globali al comportamento strutturale delle opere già eseguite;

f) variazioni non superiori al 5 per cento delle distanze reciproche di posizionamento planimetrico degli elementi strutturali;

g) variazioni che riguardano le strutture in muratura quali piccoli spostamenti o piccole modifiche alle bucatore nell'ambito dello stesso allineamento murario, a patto che non comportino una variazione delle dimensioni delle bucatore superiore al 10 per cento, nonché una variazione della rigidità dei maschi murari adiacenti maggiore del 15 per cento;

h) lievi modifiche agli elementi e ai collegamenti tra elementi strutturali, a patto che non modifichino il tipo ed il grado di vincolo e che rispettino le regole di progetto, le disposizioni costruttive e la gerarchia delle resistenze prescritti dalle NTC 2008;



i) variazioni non superiori al 15 per cento dell'area della sezione trasversale (senza variazione della forma geometrica della sezione) in un numero di elementi non superiore al 10 per cento del totale degli elementi strutturali orizzontali e/o verticali (ad es.: non più del 10 per cento del numero complessivo di pilastri/setti, e/o non più del 10 per cento del numero complessivo di travi), ma comunque sempre nel rispetto dei dettagli costruttivi e della gerarchia delle resistenze prescritti dalle NTC 2008.

10. Le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica/deposito sismico. Il direttore dei lavori le documenta comunque in corso d'opera ed in sede di redazione della Relazione a Strutture Ultimate ovvero della relazione sull'accettazione di materiali ad uso strutturale.

Art. 13.

Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti

1. Il presente articolo definisce i criteri per l'individuazione dell'appartenenza di un intervento su una costruzione esistente alla tipologia di "sopraelevazione", ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera a) delle NTC 2008 e per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001 (articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011) o di "ampliamento" ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera b) delle NTC 2008.

2. È definita "sopraelevazione" qualsiasi intervento che comporti un aumento dell'altezza dell'unità strutturale esistente cui è strutturalmente connessa, a meno che l'aumento di altezza non sia determinato dalle seguenti realizzazioni ed a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell'edificio:

a) realizzazione di cordolo sommitale (edifici in muratura sprovvisti di un collegamento efficace), purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani;

b) realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: extracorsa di ascensore, torrino scale/ascensore, tralicci, ciminiera e vani tecnici);

c) livellamento di quote, fino ad un massimo di 1 metro, di solai di copertura sfalsati per la eliminazione di pericolosi meccanismi locali in unità strutturali adiacenti di differente altezza;

d) installazione di impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.), parapetti (di qualunque materiale, nel rispetto del limite consentito dai regolamenti edilizi comunali), pergolati.

3. Gli interventi di sopraelevazione comportano l'esecuzione di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di "autorizzazione sismica" ai sensi dell'articolo 90 del d.p.r. 380/2001 (così come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011).

4. È definito "ampliamento" qualsiasi realizzazione effettuata mediante opere strutturalmente connesse all'unità strutturale oggetto di intervento che dia luogo ad un aumento della superficie accessibile e non si configuri come sopraelevazione, ad esclusione della realizzazione

di manufatti di modeste dimensioni e a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell'edificio. Gli interventi di ampliamento sono attuabili solo a seguito di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di "autorizzazione sismica" o "deposito sismico" in base alla zona sismica.

5. È definita "struttura compenetrante" la realizzazione di "strutture a scavalco esterne" e strutture interne a costruzioni esistenti, progettate e realizzate in modo tale da costituire un'unità strutturale indipendente che non interagisce direttamente con la costruzione esistente, non si configura, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1. delle NTC 2008, né come intervento di ampliamento né di sopraelevazione, purché limitate ad un solo piano aggiuntivo.

6. Per limitare il "rischio esterno" derivante dall'aumento di esposizione apportato dal nuovo intervento di realizzazione di una struttura interna ad una costruzione esistente (come definita al comma 5), è valutata la sicurezza della costruzione esistente che deve risultare non inferiore al 60 per cento di quella di una struttura sismicamente adeguata. In alternativa, sono adottati accorgimenti progettuali tali per cui la struttura secondaria oggetto di intervento possa sopportare, quale azione eccezionale, l'eventuale crollo delle parti della struttura principale interagenti con il nuovo intervento (ad es. sistemi di assorbimento urti, etc.).

7. Per la definizione di alcuni esempi applicativi degli interventi indicati nel presente articolo, si rinvia agli schemi in Appendice 2; mentre per ulteriori singoli casi non previsti in Appendice 2, il committente può richiedere apposito parere al Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 16.

Art. 14.


Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti

1. La verifica sismica o valutazione di sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche in zona sismica 1, 2 e 3, sono depositate, a cura del soggetto interessato, con le procedure di cui all'articolo 4, presso i competenti Uffici di cui all'articolo 2, comma 5.

2. La verifica tecnica è obbligatoria sugli edifici e sulle opere infrastrutturali a carattere "strategico" o "rilevante" ai sensi dell'articolo 2 della OPCM 3274/2003.

3. L'elenco delle categorie di opere "strategiche" o "rilevanti" di interesse regionale è riportato in Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni" d.m. 14.01.2008 ed alla "Classificazione sismica" del territorio regionale) e s.m.i.; mentre le medesime opere di interesse nazionale sono indicate in Allegato 1 al DCDPC 3685/2003 e s.m.i.

4. Sono altresì depositate le valutazioni della sicurezza degli edifici o opere ordinarie, che non rientrano nelle suddette categorie, ma che ricadono nelle condizioni elencate nel paragrafo 8.3 delle NTC 2008, e nel paragrafo C 8.3 della Circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008).



5. Se, a seguito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza, è necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della l.r. 28/2011. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture. Le procedure per la presentazione dell'istanza sono indicate agli articoli 4 e 6.

6. Il deposito delle verifiche tecniche assolve esclusivamente alla comunicazione di avvenuto adempimento dell'obbligo previsto dalla OPCM 3274/2003 e, pertanto, le stesse non sono assoggettate al controllo a sorteggio di cui all'articolo 5.

Art. 15.

Tavolo Tecnico di Coordinamento

1. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento tra gli Uffici competenti per territorio Provinciale o di area vasta (TTCP), istituito dall'articolo 2, comma 4 della l.r. 28/2011, al fine di uniformare la presentazione delle istanze sul territorio regionale e le procedure di controllo tecnico/amministrativo:

a) verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento;

b) predispone le ulteriori procedure organizzative interne agli Uffici competenti, non previste dal presente Regolamento, in base alle diverse dotazioni organiche e funzionali di ciascun Settore;

c) predispone i modelli semplificativi delle istanze, delle asseverazioni e delle dichiarazioni e le apposite liste di controllo citate nel presente Regolamento, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

d) in accordo con gli uffici regionali competenti, predispone le attività necessarie per l'informatizzazione delle istanze e dei modelli;

e) fornisce indirizzi operativi per la risoluzione delle problematiche operative degli Uffici competenti ed emana circolari esplicative in merito a casi applicativi della normativa tecnica vigente.

2. Per la risoluzione di quesiti o problematiche complesse il TTCP si avvale del supporto del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 16.

3. I componenti del TTCP sono individuati tra i dirigenti ed i responsabili degli Uffici competenti. La partecipazione al TTCP è senza oneri a carico della Regione. La conformazione del TTCP e la nomina del coordinatore spetta al Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico.

Art. 16.

Tavolo Tecnico Scientifico

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 28/2011 è istituito presso la Giunta regionale il Tavolo Tecnico Scientifico (TTS).

2. Il TTS è l'organo tecnico consultivo della Regione nel campo della riduzione del rischio sismico, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l'autonomia funzionale e tecnico-scientifica.

3. Sono attività principali del TTS:

a) esprimere pareri su richiesta della Giunta regionale o degli Uffici competenti in materia sismica, nonché delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali, per le attività inerenti la valutazione del rischio sismico;

b) emanare circolari attinenti l'interpretazione delle norme tecniche vigenti e linee guida per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici effettuati sul territorio regionale con fondi Statali e/o Regionali;

c) collaborare con gli Uffici competenti nell'esame dei progetti esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;

d) collaborare nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di sicurezza delle costruzioni;

e) supportare la Giunta regionale nell'attività di vigilanza sull'attuazione della disciplina in materia di riduzione del rischio sismico e nelle funzioni ispettive e valutative, anche nei casi previsti all'articolo 100 del d.p.r. 380/2001.

4. Il TTS è composto da componenti fissi scelti tra il personale tecnico interno alla Giunta regionale e degli Uffici competenti e da componenti aggiuntivi esterni esperti in materia sismica o che abbiano svolto attività istituzionale afferenti l'attività edilizia in zona sismica.

5. Il TTS è costituito in seno al Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico ed è composto, nella forma minima, da:

a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico in qualità di coordinatore;

b) due funzionari con qualifica di "specialista tecnico ingegnere/architetto" del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;


c) un funzionario con qualifica di "specialista tecnico geologo" del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;

d) un funzionario con qualifica di "specialista avvocato" del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale.

6. La conformazione minima di cui al comma 5, può essere integrata con i seguenti componenti aggiuntivi con documentata esperienza in campo sismico e di progettazione, o per aspetti legali legati a questioni edilizie, scelti e convocati di volta in volta dal Coordinatore in base agli specifici argomenti oggetto della seduta:

a) un rappresentante del Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale dell'Università degli studi dell'Aquila;

b) un rappresentante del Dipartimento di ingegneria e geologia dell'Università degli studi di Chieti;



c) un rappresentante del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo;

d) un rappresentante dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di L'Aquila;

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sede di L'Aquila;

f) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila;

g) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere;

h) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica del Dipartimento della Protezione civile;

i) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica per ciascun Ordine professionale degli ingegneri, degli architetti e dei geologi;

7. Ciascun Ente, Istituto o Ordine indicato nei commi 5 e 6, comunica al citato Servizio regionale competente, il nominativo del referente e di un suo sostituto; in caso di assenza di entrambi, può essere nominato un delegato che presenzia alla riunione con diritto di voto. Il Servizio predispone apposito atto di nomina per la formazione nominativa del TTS.

8. Il Coordinatore convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 5. Il Coordinatore presiede allo svolgimento delle sedute. In caso di impedimento o di assenza del Coordinatore del TTS le funzioni sono svolte da altro membro a ciò delegato.

9. La convocazione del TTS è comunicata per le vie brevi o a mezzo mail, agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è fatto pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della seduta, salvo casi di dichiarata urgenza.

10. Il TTS ha sede presso gli uffici del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico. Il Coordinatore o suo delegato cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, alla attuazione delle deliberazioni, avvalendosi della propria struttura.

11. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti indicati al comma 5 e la metà dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per la seduta. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

12. Per questioni relative al rilascio di autorizzazione sismica/deposito sismico, il Dirigente dell'Ufficio competente che ha richiesto il parere al TTS, si astiene dalla votazione in fase di parere finale. Il Dirigente può tener conto del suddetto parere in fase di rilascio o diniego dell'autorizzazione, dandone indicazione nella relativa documentazione.

13. Se il TTS è rinviato per mancanza del numero legale, in seconda convocazione può deliberare validamente purché siano presenti almeno un terzo dei componenti indicati al comma 5 ed un terzo dei componenti aggiuntivi

di cui al comma 6 convocati per la seduta, con arrotondamento all'unità superiore, e comunque non meno di cinque. Della circostanza è fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

14. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto i collaboratori della struttura operativa facente capo agli Uffici competenti ed al Servizio competente in materia di prevenzione del rischio sismico.

15. Per l'esame di progetti o quesiti di particolare complessità il TTS può costituire una o più Commissioni ristrette o gruppi di lavoro, formati da suoi componenti o delegati, per un primo esame degli atti soggetti a parere. Ciascuna Commissione/gruppo è presieduta da un componente del TTS, incaricato dal Coordinatore.

Art. 17.

Oneri e spese istruttorie

1. I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui all'articolo 15, comma 1 della l.r. 28/2011 e delle procedure di corresponsione degli stessi da parte dei soggetti privati richiedenti sono riportati nell'Appendice 4 allegata al presente Regolamento.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono distinti in:

a) contributo a favore della Regione Abruzzo per l'espletamento delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2011;

b) diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti corrisposti alle strutture tecniche competenti per territorio per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 13 della l.r. 28/2011.

3. Sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 2:

a) gli interventi effettuati a qualsiasi titolo:

1) dalla pubblica amministrazione e dagli enti di cui all'articolo 16 dell'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);

2) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 27-bis dell'Allegato B al d.p.r. 642/1972;

b) gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 36, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011, il mancato versamento degli oneri di cui al comma 2 costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda.

5. I diritti di cui al comma 2, lettera b) sono riscossi dalle amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 5 della l.r. 28/2011 ed in base alle percentuali ivi indicate.

6. Le somme riscosse sono vincolate alla copertura delle spese indicate all'articolo 15, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 28/2011.



Art. 18.

Disposizioni finali

1. Sono parti integranti del presente regolamento le seguenti appendici:

a) Appendice 1: Elenco delle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità;

b) Appendice 2: Esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento;

c) Appendice 3: Glossario;

d) Appendice 4: Criteri generali per la definizione degli oneri e delle spese istruttorie.

2. Il presente regolamento e le Appendici di cui al comma 1 sono pubblicati nei siti web istituzionali della Regione Abruzzo e degli Uffici competenti per territorio.

L'Aquila, 5 agosto 2015

D'ALFONSO

15R00417

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-041) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 1 0 2 4 *

€ 3,00

